



BILANCIO DI PREVISIONE 2014/2015/2016

ALLEGATO 25

Delib. CP 96/2010

Nuova convenzione 2011/2015 - IPT



AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO

Deliberazione del

COMMISSARIO STRAORDINARIO

Con i poteri del Consiglio

Delibera n. 7 del registro.

OGGETTO: IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE - Aumento
tariffa D.L.vo 446/97-

L'anno quattromila addì 9 (nove) del mese di febbraio alle
ore 14.00 in Viterbo nella sede dell'Amministrazione Provinciale
con l'assistenza del sottoscritto Segretario Generale.

IL COMMISSARIO

Ha adottato la seguente deliberazione:

-Visto l'art. 52 del D.L.vo n. 446 del 15/12/1997 che attribuisce ai Comuni e alle Province la potestà regolamentare in materia di entrate proprie, anche non tributarie, da esercitare nei limiti ed in conformità ai criteri stabiliti nel medesimo articolo;

-Visto l'art. 56 del citato D.L.vo 446/97 che attribuisce alle Province la facoltà di istituire l'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed

annotazione dei veicoli, richieste al Pubblico Registro Automobilistico avente competenza per territorio;

- Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 96 del 27/11/1998 con la quale veniva approvato il regolamento istitutivo dell'Imposta Provinciale di trascrizione;

- Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 18 del 24/03/1999, di approvazione del Bilancio di Previsione 1999, con la quale, al punto (1) viene disposta la maggiorazione del 4% sulla tariffa stabilita con decreto del Ministero delle Finanze n. 457 del 14 dicembre 1998;

- Vista la convenzione stipulata tra la Provincia di Viterbo e l'Ufficio del Pubblico Registro Automobilistico di Viterbo con la quale si affida al Pubblico Registro Automobilistico di Viterbo la riscossione dell'Imposta Provinciale di Trascrizione per il periodo 01/01/2000 - 31/12/2004;

- Visto l'art. 4 del regolamento dell'Imposta Provinciale di trascrizione dal quale si rileva che gli aumenti possono avvenire, entro i limiti di legge, prima dell'approvazione del bilancio di Previsione;

- Considerato che i trasferimenti erariali per l'anno 2000 restano determinati nella misura stabilita nel 1999 art. 30 comma 9 Legge 488/99 e che anche le altre entrate correnti si attestano sui valori del 1999 e pertanto per far fronte alle spese correnti si rende necessario aumentare, ai sensi dell'art 54 del D.L.vo 446/97, le tariffe provinciali di trascrizione nella misura del 20%, provvedimento tra l'altro già adottato da altre Province del Lazio e dalle Province confinanti di Terni, Siena e Grosseto, comportando una maggiore entrata presunta di £. 1.500.000.000=;

- Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 53 della L. 142/90;

Delibera

- Per i motivi espressi in narrativa di aumentare la tariffa provinciale di trascrizione nella misura del 20%, con decorrenza dal quindicesimo giorno successivo all'esecutività del presente atto;

- Di autorizzare l'ACI Ufficio del Pubblico Registro Automobilistico di Viterbo ad aumentare l'imposta provinciale di trascrizione ai sensi dell'art 4 del regolamento Provinciale istitutivo dell'imposta stessa;

- Di dare atto che il suddetto importo sarà introitato al Titolo I Categoria I Risorsa 1180 Capitolo 10502-2 del Bilancio 2000;

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile stante l'urgenza di provvedere-

Il presente processo verbale, previa lettura, viene approvato e sottoscritto, come segue:

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Nicolò Piazza

IL COMMISSARIO
(Dott. Carmelo D'Amico)

Sul presente atto vengono espressi i seguenti pareri:

Parere favorevole sulla regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 53 della legge 142/90

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dr. Vito M. GUERRIERO

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 53 della legge 142/90

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO
Dr. Vito M. GUERRIERO

Parere favorevole in ordine alla legittimità della proposta espresso ai sensi dell'art. 17 c. 68 della legge 127/97

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Nicolò Piazza

In pubblicazione all'Albo Provinciale per quindici giorni dal 10 FEB. 2000

Viterbo, li 10 FEB. 2000

IL SEGRETARIO GENERALE

D'ORDINE del Segr. Gen.le

Carmelo D'Amico

La su estesa deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini di legge.

Viterbo, li 9 MAR. 2000

IL SEGRETARIO GENERALE

D'Ordine del Segr. Gen.le

Carmelo D'Amico



AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO

Deliberazione della Giunta Provinciale

Delibera n. 50 del registro

OGGETTO: CIRCOLARE MINISTERO DELLE FINANZE D/FL DEL 4 FEBBRAIO 2001
IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE
AUMENTO TARIFFA D.L. VO. 448/97 - DELIBERAZIONE N. 7 DEL 9/2/2001
CONFERMA ALIQUOTA PER L'ANNO 2001

L'anno 2001 addì ventisei del mese di Feb alle
ore in Viterbo nella sede dell'Amministrazione Provinciale si è
riunita la Giunta Provinciale, la quale con la presenza dei Sigg.:

		Presenti	Assenti
GIULIO MARINI	Presidente	x	
MARIO LEGA	Vice-Presidente	x	
FRANCESCO BATTISTONI	Assessore	x	
MASSIMO GEMINI	Assessore	x	
ERINO POMPET	Assessore	x	
GIOVANNI MARIA SANTUCCI	Assessore	x	
FRANCESCO STERPA	Assessore	x	

Con l'assistenza del Segretario Generale ha adottato la seguente deliberazione:

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO

LA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la circolare n. 2/RT del 9 febbraio 2001, con la quale vengono forniti chiarimenti in merito alle disposizioni normative relative alla legge finanziaria per gli anni 2000 e 2001 (approvata con L. 352/2000 e 383/2000), di integrazione e modifica, tra l'altro, alla disciplina dell'imposta Provinciale di Trasporto;

Vista la deliberazione n. 7 del 9 febbraio 2000, con la quale il Commissario straordinario, con i poteri del Consiglio, ha aumentato la tariffa dell'imposta Provinciale di Trasporto nella misura del 20%, fissando previsto dalla Legge;

Ritenuto opportuno confermare detto aumento anche per l'anno 2001, vista la situazione del Bilancio che non consente la riduzione;

Visto il parere favorevole del Dirigente del Settore Finanziario dell'Ente;

Delibera

Per i motivi espressi in narrativa, di confermare l'aliquota relativa all'imposta Provinciale di Trasporto per l'anno 2001, nella misura del 20%.

Rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 133 della Legge di Procedura.

PRINCIPALI ALIQUOTE E TARIFFE PROVINCIALI DI TRASPORTO

SECRETARIAZIONE GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE
Pio Caracciolo D'Amico

Verbo, II - 2 MAR 2001

La sua esecutoria deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza del termine di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE
Pio Caracciolo D'Amico

Verbo, II - 2 MAR 2001

In pubblicazione all'Albo Provinciale per quindici giorni dal - 2 MAR 2001

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO

Parte favorevole in ordine alla regolarità contabile espressa al comma 49 del D.L. n. 287/2000

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Sul presente atto vengono espressi i seguenti pareri:
Parte favorevole sulla regolarità contabile espressa al comma 49 del D.L. n. 287/2000

IL PRESIDENTE
Gius. Manni

IL SEGRETARIO GENERALE

Il presente processo verbale, previa lettura, viene approvato e sottoscritto, come segue:



PROVINCIA DI VITERBO
Deliberazione del Consiglio Provinciale

13 DIC. 2007

All'Ufficio

SETTORE

IL SEGRETARIO GENERALE

D'Ordine del Segr. Gen.le
Gennaro D'Ono

Delibera n. 90

OGGETTO: CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI VITERBO E L'A.C.I. - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA. UFFICIO PROVINCIALE DI VITERBO PER L'AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' DI GESTIONE DELL'IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE (IPT) PER GLI ANNI 2008-2009-2010.

L'anno 2007 addì ventinove del mese di novembre
in Viterbo nella sede della Provincia si è riunito il Consiglio Provinciale per trattare gli
oggetti all'ordine del giorno in sessione straordinaria di 1^ convocazione:

Presenti Assenti

Presenti Assenti

Battisti Bengasi		X	Gidari Giovanni	X	
Battistoni Francesco		X	Grattarola Federico	X	
Bigiotti Francesco	X		Manglaviti Domenico Nicola	X	
Brachetti Giuseppe	X		Marini Gialio		X
Bruni Vincenzo	X		Mazzoli Alessandro	X	
Bruziches Tommaso	X		Melaragni Roseo	X	
Creta Elvise	X		Miccini Massimo	X	
Cuzzoli Alessandro		X	Novelli Lina	X	
Equitani Paolo		X	Palozzi Maurizio	X	
Fanelli Mario	X		Sabatini Franco	X	
Fortuna Riccardo		X	Santucci Giovanni Maria		X
Gemini Massimo		X	Zezza Antonio	X	
Gianpieri Massimo		X			

Presiede il Presidente del Consiglio : Federico Grattarola

Assiste il Segretario Generale

La seduta è pubblica

delib. n. 90 del 29-11-07



OGGETTO: Convenzione tra la Provincia di Viterbo e l'A.C.I.-Automobile Club d'Italia e l'Ufficio provinciale di Viterbo, per l'affidamento delle attività di gestione dell'Imposta Provinciale di Trascrizione (I.P.T.) per gli anni 2008 - 2009 - 2010.

RIFERISCE L'ASSESSORE AL BILANCIO ALDO FABBRINI:

VISTO:

- il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'art. 42, comma 1, lettera e) che attribuisce al Consiglio Provinciale l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
- lo Statuto della Provincia di Viterbo;
- il Decreto Legislativo 15.12.1997, n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare gli articoli dal n. 52 al n. 56;
- l'art. 3, comma 5 del decreto legislativo n. 112 del 13 aprile 1999 (di riordino del servizio della riscossione) che ribadisce il principio che per le Province e Comuni restano ferme le disposizioni contenute negli artt. 52 e 53 del citato decreto legislativo n. 446/97;
- l'art. 1, comma 1, lett. f), n. 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 506 che prevede la facoltà per le Province di deliberare l'affidamento della liquidazione, riscossione e contabilizzazione dell'imposta in esame allo stesso concessionario del pubblico registro automobilistico con apposito regolamento da approvare ai sensi dell'art. 56, comma 1, del decreto legislativo 446/1997;
- il vigente Regolamento istitutivo dell'Imposta Provinciale sulle formalità di trascrizione ed annotazione dei veicoli richieste al P.R.A. ex art. 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ed in particolare l'art. 3, che recepisce le modifiche apportate con il citato decreto legislativo n. 506/1999 e stabilisce che le "attività di liquidazione, riscossione e contabilizzazione dell'Imposta Provinciale di Trascrizione e i relativi controlli, nonché l'applicazione delle sanzioni per omesso o ritardato pagamento dell'imposta, ai sensi dell'art. 56, comma 4, del D.Lgs. 446/97, modificato dall'art. 1, lett. f), punto 2, del D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506, se non gestite direttamente, sono affidati a condizioni da stabilire tra le parti in apposita convenzione, allo stesso concessionario del Pubblico Registro Automobilistico";
- il D.P.R. 19 settembre 2000, n. 358 di attuazione dello "sportello telematico dell'automobilista";
- il vigente regolamento di contabilità;

PREMESSO

- che l'art. 56 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 attribuisce alle Province la facoltà di istituire, con effetto dal 1° gennaio 1999, l'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al pubblico registro automobilistico (I.P.T.), in sostituzione della soppressa imposta erariale ed addizionale provinciale di trascrizione;

pag. 1 di 6

- che con delibera di Consiglio Provinciale n° 96 del 27 novembre 1998 esecutiva ai sensi di legge, a far data dal 1 gennaio 1999, è stata istituita, a seguito di approvazione di apposito Regolamento, l'Imposta Provinciale sulle formalità di Iscrizione, Trascrizione e Annotazione (IPT) dei veicoli richieste al Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. 446/97;
- che con delibera del Commissario Straordinario assunta con i poteri del Consiglio, n° 6 del 09 febbraio 2000, esecutiva ai sensi di legge, sono state approvate disposizioni integrative e correttive al Regolamento concernente l'istituzione e la disciplina dell'Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT) a seguito dell'emanazione del D.Lgs. 30 dicembre 1999, n° 506;
- che per l'anno 1999 l'attività di gestione dell'imposta in oggetto è stata affidata per legge all'ente concessionario del Pubblico Registro Automobilistico come stabilito dall'art. 31, comma 15, della legge n° 448/98;
- che per gli anni 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004 la Provincia ha affidato, nuovamente le attività di gestione dell'imposta in parola al competente ufficio del Pubblico Registro Automobilistico-Direzione Provinciale ACI, come risulta dall'atto di affidamento sottoscritto in data 30 novembre 1999 dal Commissario Straordinario dell'ente;
- che con deliberazione del Consiglio Provinciale n° 96 del 21 dicembre 2004 è stata approvata la convenzione tra la Provincia di Viterbo e l'ACI - ufficio prov.le di Viterbo per l'affidamento delle attività di gestione dell'Imposta Provinciale di Trascrizione (I.P.T.) per gli anni 2005 - 2006 - 2007;
- che l'atto di affidamento sopra richiamato ha scadenza il prossimo 31 dicembre 2007 e quindi occorre prevedere, entro tale data, a deliberare un nuovo incarico ovvero una differente modalità per la riscossione dell'imposta;

RICHIAMATO:

- l'articolo 56, comma 4, del D. lgs. 446/97, così come modificato dal D. lgs. 506/97, il quale prevede che le attività di liquidazione, riscossione e contabilizzazione dell'imposta provinciale di trascrizione e i relativi controlli, nonché l'applicazione delle sanzioni, se non gestite direttamente ovvero nelle forme di cui al comma 5 dell'art. 52 del citato Decreto Legislativo n. 446/97 (cioè con l'affidamento ai soggetti abilitati ad effettuare attività di riscossione dei tributi locali, iscritti in apposito albo), sono affidate, a condizioni da stabilire fra le parti, allo stesso concessionario del Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.), a condizione che sia garantita l'esistenza di un archivio nazionale dei dati fiscali ai veicoli iscritti al P.R.A.;
- l'art. 3, del Regolamento di istituzione e disciplina della Imposta Provinciale di Trascrizione e successive integrazioni e modificazioni,

CONSIDERATO:

- che l'art. 11 del Regio Decreto Legge del 15 marzo 1927, n. 436 (completato dal regolamento di cui di cui al Regio Decreto 29 luglio 1927, n. 1814) stabilisce che presso ogni sede provinciale dell'A.C.I. è istituito un Pubblico Registro Automobilistico nel

quale deve essere iscritto ogni autoveicolo che abbia ottenuto nella provincia la licenza di circolazione;

- che l'art. 7 della Legge 9 luglio 1990, n. 187 (norme in materia di automazione degli uffici del P.R.A.) prevede che "I servizi delle conservatorie dei registri del P.R.A. sono meccanizzati mediante l'uso di elaboratori elettronici. A tal fine presso l'ACI è istituito un archivio magnetico centrale contenente le informazioni di carattere tecnico e giuridico relative ai veicoli. I registri previsti dall'art. 11 del regio decreto legge 15 marzo 1927, n. 436, tenuti presso le sedi dell'ACI, sono sostituiti con archivi magnetici";
- che il Decreto Ministeriale 2 ottobre 1992, n. 514 (Regolamento sulla tenuta degli archivi, l'elaborazione e fornitura dei dati dei veicoli iscritti), all'art. 22 prevede che "dati e statistiche possono essere forniti dal sistema informativo centrale dell'A.C.I., oltre che all'ISTAT, a categorie di soggetti per le quali il Ministero delle Finanze riconosca la sussistenza di un interesse rilevante alla loro cognizione. In tale ultimo caso l'A.C.I. procede alla fornitura dei predetti dati e statistiche in base ad apposita convenzione", e all'art. 23 prevede che "l'ACI mantiene la piena ed esclusiva proprietà delle procedure realizzate", "le modalità di fornitura, il tipo di informazione da fornire, nonché i costi delle procedure e delle forniture, a totale carico dell'utente, sono stabiliti dall'A.C.I. ed approvati dal Ministero delle Finanze";
- che per quanto sopra riportato l'A.C.I. risulta l'unico tenutario e gestore del P.R.A.;
- che permane l'impossibilità per le Province di accedere all'archivio nazionale dei dati fiscali relativi ai veicoli iscritti al P.R.A. ancora gestito in regime di concessione dall'ACI, come richiesto all'art. 56 c.4 del D.Lgs 446/97;
- che non risulta praticabile per la Provincia organizzare la riscossione diretta del tributo in quanto tale gestione risulterebbe antieconomica, con possibile rischio di pregiudizio per il gettito dell'imposta, vista l'impossibilità, al momento, di avere sufficienti informazioni tecniche e giuridiche relative ai veicoli;
- che l'affidamento delle attività ai soggetti abilitati all'attività di riscossione dei tributi locali iscritti nell'apposito albo risulterebbe di difficile attuazione in quanto i soggetti interessati dovrebbero essere in possesso di una adeguata esperienza specifica e la piena disponibilità all'accesso diretto nell'archivio fiscale dei veicoli dell'A.C.I. - P.R.A.;
- che lo sportello telematico per la semplificazione nei procedimenti relativi all'immatricolazione, ai passaggi di proprietà e reimmatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e loro rimorchi, realizza un unico collegamento con il centro elaborazione dati del Ministero, o con il sistema informatico dell'ACI, senza considerare la funzione delle Province in materia di riscossione di IPT;

PRESO ATTO:

- che le attività di gestione dell'IPT possono essere efficacemente svolte dall'Automobile Club d'Italia per mezzo dell'Ufficio Provinciale di Viterbo, in quanto rimane, per ora, l'unico soggetto in possesso di tutte le informazioni di carattere tecnico e giuridico relative ai veicoli, e che ha garantito, nello scorso triennio, un soddisfacente svolgimento dell'attività affidatagli, con ricadute positive per il cittadino e per la semplificazione degli adempimenti;
- che la convenzione con l'A.C.I. ha permesso e permetterà all'utenza di adempiere contestualmente sia agli obblighi di iscrizione dei veicoli nel Pubblico Registro Automobilistico che a quelli connessi al versamento dell'Imposta Provinciale di

Trascrizione, con un evidente beneficio in termini di onerosità dell'adempimento, i cui tempi e modalità risultano assai più contenuti rispetto a quanto accadrebbe nel caso di soggetti diversi (A.C.I. come gestore del Pubblico Registro Automobilistico e altro soggetto per la riscossione dell'imposta provinciale);

RILEVATO:

- che l'Unione delle Province d'Italia ha definito, per mezzo del "Tavolo tecnico" formato da esperti delle Province e dell'A.C.I., uno schema di convenzione che ha sottoposto alle Province;
- che nello schema di convenzione inviato dall'UPI, oltre alle normali attività di gestione dell'IPT, sono stati previsti servizi accessori rientranti nel compenso annuo stabilito, tra le quali l'affidamento allo stesso A.C.I. delle attività di rimborso e recupero dell'imposta senza la necessità di predisporre un disciplinare a parte, l'incremento delle informazioni utili per la gestione ed il controllo della corretta liquidazione dell'imposta e l'inserimento di clausole a garanzia dell'esatto adempimento dei termini della convenzione;
- che i punti salienti della nuova convenzione riguardano:
 - a) Articolo 1 (Oggetto): l'articolo contiene la definizione precisa delle attività affidate all'ACI (liquidazione, riscossione, accertamento, irrogazione delle sanzioni, rimborso, recupero e contabilizzazione dell'IPT) le cui modalità e termini di svolgimento sono dettagliatamente descritte negli allegati A e B alla convenzione.
 - b) Articolo 2 (Compensi riconosciuti e tempistiche di versamento): riconoscimento all'ACI di un compenso per ogni formalità richiesta soggetta ad IPT di € 4,25 per il 2008 con adeguamento annuale a partire dal 2009 in base alla variazione percentuale dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie degli impiegati ed operai rilevato dall'ISTAT al 30 settembre dell'anno precedente. Il riversamento delle somme dovute alla Provincia, al netto dei compensi e delle somme eventualmente rimborsate ai contribuenti, deve essere effettuato entro il quinto giorno lavorativo dalla presentazione delle formalità che ha dato luogo al versamento, con valuta fissa per la Provincia al quinto giorno lavorativo.
 - c) Articolo 3 (Adempimenti, verifiche, controlli ed archivi): il presente articolo definisce le modalità ed i tempi di fornitura delle informazioni che ACI mette a disposizione alla Provincia, informazioni necessarie per l'effettuazione dei controlli sulla corretta applicazione dell'imposta. I dati, resi fruibili da ACI con il sistema "data-mart", saranno disponibili dalla data di sottoscrizione della convenzione e saranno completati a partire dal 1° gennaio 2008 secondo quanto contenuto nell'allegato C alla convenzione e disponibili entro il terzo giorno lavorativo successivo alla presentazione della formalità. L'A.C.I. si impegna inoltre a fornire a richiesta della Provincia, corsi di formazione, a titolo gratuito, con modalità e tempi da concordare, sulle modalità di consultazione e di estrapolazione delle query inerenti gli applicativi utilizzati (allegato C alla convenzione).
 - d) Articolo 4 (Clausole di garanzia): in questo articolo sono contenute innovazioni rispetto alla convenzione vigente. In primo luogo, è stata evidenziata l'obbligatorietà per ACI di corrispondere gli interessi alla Provincia nel caso ritardasse il versamento o non rispettasse l'attribuzione della valuta oltre il quinto giorno lavorativo dalla data di presentazione della formalità di cui al precedente articolo 2. È stata introdotta, poi, la previsione che ACI versi alla Provincia il doppio della somma non riscossa nel caso, nonostante segnalazione da parte della Provincia, essa non si attivi relativamente alle incombenze contenute negli allegati A e B della convenzione.

- e) Articolo 5 (Rinvio): per quanto non previsto dalla convenzione si applicheranno le norme e la prassi vigente.
- f) Articolo 6 (Domicilio delle parti e foro competente): con questo articolo viene attribuita alla Provincia, a differenza di quanto avviene attualmente, la possibilità di scegliere il foro per dirimere eventuali controversie che dovessero sorgere, con evidenti risparmi in termini gestionali;
- g) Articolo 7 (Durata della convenzione): riguardo alla durata del rapporto con A.C.I., essa è determinata nel triennio 2008-2010, salva la possibilità di recesso anticipato. Le parti possono, infatti, recedere annualmente dalla convenzione, a far tempo dal 1° gennaio, previa espressa manifestazione di volontà comunicata entro il 30 giugno dell'anno precedente.
- che il compenso spettante all'ACI per l'attività di gestione dell'IPT, per l'anno 2008, ammonta ad €. 4,25 (quattro/25) e che per gli anni 2009 e 2010 sarà adeguato con effetto dal 1° gennaio alle variazioni percentuali dell'indice generale del costo della vita rilevate dall'ISTAT al 30 settembre dell'anno precedente;
 - che la presente convenzione ha termine con il 31/12/2010, ma è prevista la possibilità per le parti, qualora lo ritengano opportuno, di recedere anticipatamente a far data dal 01 gennaio previa espressa manifestazione della volontà comunicata entro il 30 giugno dell'anno precedente;

RITENUTO:

- che sia necessario garantire continuità operativa all'utenza, che attualmente può adempiere ai propri obblighi in materia di versamento dell'imposta contestualmente a quelli legati alla registrazione al Pubblico Registro Automobilistico della formalità relative alla proprietà dei veicoli;
- che sia necessario assicurare all'Ente continuità nell'introito delle somme percepite garantendo altresì l'economicità e l'efficienza nella gestione dell'imposta provinciale di trascrizione (IPT);
- che il servizio svolto dall'Automobil Club d'Italia, Ufficio del Pubblico Registro Automobilistico di Viterbo, in relazione alla gestione dell'I.P.T., consenta di mantenere uniformità e omogeneità di condizioni e comportamenti a livello nazionale, viste anche le implicazioni relative alle attività gestite dallo "sportello dell'automobilista";
- che alla luce della vigente normativa statale e regolamentare, nonché per effetto delle considerazioni sopra espresse, sia l'affidamento a terzi (diversi dall'A.C.I.) che la gestione diretta dell'imposta rappresentino delle scelte non perseguibili;

VISTO:

- che le formalità espletate mediamente nell'anno comportano, per la Provincia, un'entrata presumibile di circa Euro 6.700.000 annue, al netto del compenso dell'A.C.I., stimato in circa Euro 170.000,00 annue;
- i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del servizio interessato e dal Responsabile del Settore Finanziario in ordine, rispettivamente, alla regolarità tecnica e contabile;

DELIBERA

- [Handwritten signature]*
- 1) *di affidare* per gli anni 2008, 2009 e 2010 all'Automobile Club D'Italia (ACI) - Ufficio del Pubblico Registro Automobilistico di Viterbo - le attività di gestione dell'Imposta Provinciale di Trascrizione (I.P.T.) richiamate in premessa, sulla base dell'allegato schema di convenzione (allegato N° 1) che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
 - 2) *di demandare* al Dirigente competente la stipula della convenzione di cui al punto 1) con l'Automobile Club d'Italia - Ufficio del Pubblico Registro Automobilistico di Viterbo, nonché l'assunzione degli impegni conseguenti.
 - 3) Stante l'urgenza di provvedere, *di dichiarare* il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. lgs. 267/2000.

Al termine il Presidente mette in votazione per alzata di mano la proposta illustrata che è approvata con voti favorevoli tredici e tre astenuti (Bigiotti, Bruni e Gidari).



ALLEGATO N° 1

ALLEGATO DELIBERAZIONE DI

N° 90

DEL

29 novembre 2007



CONVENZIONE

PER L'AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI GESTIONE
DELL'IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE

(I.P.T.) - ANNI 2007 - 2009 - 2010

TRA
La Provincia di VITERBO



In seguito denominata "Provincia" (codice fiscale 80005570561);

rappresentata dal.....
in base alla delibera n. in data....., divenuta esecutiva ai
sensi di legge, nato a e domiciliato ai fini del
presente atto in


E
L'AUTOMOBILE CLUB ITALIA

In seguito denominata "A.C.I." (codice fiscale.....)
rappresentata da..... nella qualità di
sede di nato a il e
domiciliato ai fini del presente atto in



PREMESSO:

- che il Decreto Legislativo 15 Dicembre 1997 n. 446, articolo 56, attribuisce alle Province la facoltà di istituire l'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al pubblico registro automobilistico, di seguito denominata "I.P.T.";
- che con deliberazione consiliare n. 96 del 27 novembre 1998 questa Provincia ha istituito il nuovo tributo locale;
- che con deliberazione consiliare n. 96 del 27 novembre 1998 questa Provincia ha approvato il Regolamento dell'I.P.T. e successive modificazioni ed integrazioni;
- che il Decreto Legislativo n. 446/97 all'articolo 56, comma 4, prevede che le attività di liquidazione, riscossione e contabilizzazione dell'I.P.T. ed i relativi controlli, nonché l'applicazione delle sanzioni, *"...se non gestite direttamente ovvero nelle forme di cui al comma 5 dell'articolo 52, sono affidate a condizioni da stabilire tra le parti, allo stesso concessionario del Pubblico Registro Automobilistico..."*;
- che presso l'Unione delle Province d'Italia (di seguito denominata "U.P.I.") è istituito il tavolo tecnico nazionale per la fiscalità locale;
- che con deliberazione n. del la Provincia ha approvato il seguente schema di convenzione;
- che la normativa e la prassi amministrativa a cui far riferimento per la corretta gestione del servizio è quella:
 - dell'articolo 5 del R.D. 29 luglio 1927, n. 1814;
 - dell'articolo 56 del D.Lgs. n. 446/97;
 - del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;
 - degli articoli 2683 e successivi del codice civile;
 - del Regolamento I.P.T. vigente;

- raccolta dal Manuale operativo I.P.T. concordato in data 10 novembre 2005 fra Ministero dell'Economia e delle Finanze (di seguito denominato "M.E.F."), l'U.P.I. e l'A.C.I., e successivi aggiornamenti ed integrazioni;
 - di ogni altro atto di prassi amministrativa emanato dal M.E.F..
- 


RICHIAMATA

la convenzione stipulata in data 27/12/2004 tra la Provincia e A.C.I., con la quale veniva affidata ad A.C.I. l'attività di liquidazione, riscossione e contabilizzazione dell'I.P.T. per il periodo 1/1/2005 - 31/12/2007

RITENUTA

la necessità di continuare ad assicurare l'economicità e l'efficienza nella gestione dell'I.P.T. attraverso procedure ed attività che, nel rispetto delle peculiarità proprie di ciascuna autonomia locale, garantiscano a questa Provincia l'uniformità e l'omogeneità del servizio a livello nazionale.

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE




Articolo 1 - Oggetto

- 1) La presente convenzione regola i rapporti fra la Provincia e l'A.C.I. in relazione all'applicazione dell'I.P.T..
- 2) Sono affidate all'A.C.I. le attività di: liquidazione, riscossione, accertamento, irrogazione delle sanzioni, rimborso e contabilizzazione dell'I.P.T. le cui modalità e termini di svolgimento sono contenuti negli allegati A e B alla presente convenzione di cui fanno parte integrante.

Articolo 2 - Compensi riconosciuti e tempistiche di riversamento

- 1) Per le attività svolte con la presente convenzione è riconosciuto all'A.C.I. un compenso per ogni formalità richiesta soggetta a I.P.T., onnicomprensivo, pari ad € 4,25.
- 2) La misura del compenso è adeguata annualmente, a partire dal primo gennaio 2009, alla variazione percentuale dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie degli impiegati ed operai rilevato al 30 settembre dell'anno precedente determinata dall'ISTAT.
- 3) Il riversamento delle somme dovute alla Provincia, al netto del compenso di cui al comma 1 e di quelle eventualmente rimborsate ai contribuenti, deve pervenire alla Tesoreria della Provincia entro il quinto giorno lavorativo con "valuta fissa beneficiario" riferita al quinto giorno lavorativo dalla presentazione della formalità.




Par. 5 di 11


Articolo 3 – Adempimenti, verifiche, controlli ed archivi

- 1) La Provincia procede, ogni qualvolta lo ritenga necessario ed opportuno, a verifiche contabili presso gli uffici dell'A.C.I.
- 2) L'A.C.I. assicura la disponibilità dei dati fiscali relativi ai veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico, così come previsto dall'articolo 56, comma 4, del D.Lgs. n. 446/97.
- 3) L'A.C.I. garantisce alla Provincia l'accesso telematico al Datamart di tutti i dati fiscali aggiornati e consolidati quotidianamente inerenti all'LP.T., al fine di consentire l'acquisizione delle informazioni di cui all'allegato C alla presente convenzione di cui fa parte integrante, con le tempistiche e le modalità che saranno concordate dall'apposito tavolo tecnico previsto dall'articolo 4 comma 3 della presente convenzione.
- 4) Dal primo gennaio 2008, i dati dell'allegato C saranno resi disponibili entro il terzo giorno lavorativo successivo alla presentazione della formalità.
- 5) Entro i sessanta giorni successivi allo scadere della presente convenzione, l'A.C.I. dovrà fornire su supporto magnetico, con relativo tracciato record per la lettura, i dati completi contenenti tutte le informazioni relative alle formalità eseguite nel periodo coperto dalla convenzione, aggiornati all'ultimo giorno di durata del rapporto convenzionale.

Articolo 4 - Clausole di garanzia

- 
- 1) Nel caso di ritardato versamento o di mancato rispetto dell'attribuzione della valuta dei versamenti dovuti alla Provincia oltre i termini previsti dall'articolo 2, comma 3 della presente convenzione, si applicano gli interessi legali ai sensi degli articoli 1224 e 1284 del codice civile.
 - 2) Nel caso di mancata attivazione da parte dell'A.C.I. relativamente alla liquidazione, riscossione, accertamento, irrogazione delle sanzioni, di cui al comma 2 dell'articolo 1, nei termini meglio specificati negli allegati A e B alla presente convenzione, la Provincia invia apposita comunicazione, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, invitando l'A.C.I. ad avviare le procedure di recupero inerenti le attività di cui sopra. Nel caso in cui l'A.C.I. non provveda all'adempimento richiesto entro trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione anzidetta, o non presenti controdeduzioni entro lo stesso termine di trenta giorni, l'A.C.I. dovrà versare alla Provincia un importo pari al doppio della somma non riscossa.
 - 3) L'A.C.I. assicura la propria partecipazione al tavolo tecnico sulla fiscalità locale istituito presso l'U.P.I. nazionale per il monitoraggio complessivo inerente la presente convenzione, anche al fine di garantire la corretta attuazione dei commi 3 e 4 del precedente articolo.

Articolo 5 - Rinvio

- 1) Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alle norme e ai regolamenti vigenti in materia.
- 

Per. Fed. 1:

Articolo 6 - Domicilio delle parti e foro competente

- 1) Agli effetti della presente convenzione le parti eleggono domicilio presso le rispettive sedi indicate in premessa.
- 2) Per qualunque controversia inerente la presente convenzione, le parti dichiarano la competenza esclusiva del foro di VITERBO

Articolo 7 - Durata della convenzione

- 1) La presente convenzione ha durata triennale con decorrenza dal primo gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2010
- 2) Alle parti è data facoltà di recedere annualmente dalla presente convenzione, previa espressa manifestazione di volontà comunicata con preavviso entro il 30 giugno dell'anno precedente.

Viterbo, _____

Il Dirigente Responsabile Provincia di Viterbo

Il Direttore dell'Ufficio Provinciale A.C.I di Viterbo

Paq 8.00

ALLEGATO A

Dr. G. Belloni

A) LIQUIDAZIONE, RISCOSSIONE E VERSAMENTO DELL'IMPOSTA:

Per l'I.P.T. riscossa con le seguenti modalità:

- per adempimento spontaneo del contribuente,
 - a seguito d'emissione d'avviso d'accertamento (senza iscrizione a ruolo),
- l'A.C.I. provvede al relativo riversamento, al netto del compenso e di eventuali rimborsi autorizzati, alla tesoreria della Provincia, nei termini di cui al comma 3 dell'articolo 2 della convenzione.

B) CONTABILIZZAZIONE E CONTROLLO DEI VERSAMENTI:

L'A.C.I. provvede a registrare gli introiti effettuati giornalmente per conto della Provincia, verificando che i versamenti corrispondano alle tariffe stabilite dalla Provincia e dalla stessa notificate annualmente nel rispetto della normativa vigente.

C) RENDICONTAZIONE DEI VERSAMENTI:

1. **RIEPILOGO MENSILE:** entro il giorno 10 di ogni mese l'A.C.I. presenta alla Provincia il riepilogo dei versamenti relativi al mese precedente, distinto per giorno d'incasso e così articolato:
 - imposta lorda incassata;
 - compenso trattenuto;
 - rimborsi effettuati;
 - importo riversato;
 - data e valuta dell'importo riversato;
 - sanzioni irrogate;
 - interessi applicati;
 - numero di formalità soggette ad imposta.
2. **RENDICONTAZIONE ANNUALE:** entro il 28 febbraio di ogni anno l'A.C.I. presenta il rendiconto dei versamenti relativi all'anno precedente, contenente gli stessi dati sopra indicati, suddivisi per mese nonché le eventuali rettifiche intercorse, sottoscritto dal direttore dell'A.C.I. provinciale.

ALLEGATO B

Spina

A) ATTIVITA' DI RECUPERO

L'attività connessa al recupero delle differenze d'imposta, nonché di eventuali sanzioni ed interessi ad essa collegati, dopo la convalida della formalità, è svolta dall'A.C.I. in base alla normativa vigente (D.Lgs. n. 471/97, D.Lgs. n. 472/97, D.Lgs. n. 473/97 e "Statuto del contribuente" - Legge n. 212/00), fatte salve le attività di recupero previste dall'articolo 11 del Manuale Operativo.

Esperimento infruttuosamente l'attività di recupero prevista nel citato articolo 11 del Manuale Operativo, l'A.C.I. procederà come segue:

AVVISI D'ACCERTAMENTO: L'A.C.I., predispone gli avvisi di accertamento al contribuente contenenti l'importo dell'imposta non versata ed i relativi interessi e trasmette copia della documentazione alla Provincia per il successivo iter amministrativo di notifica. Le modalità di formulazione dell'avviso devono rispecchiare quanto stabilito dallo "Statuto dei diritti del contribuente" (Legge n. 212/00), e dall'articolo 56 del D.Lgs. n. 446/97.

ATTI DI CONTESTAZIONE DELLE SANZIONI:

L'A.C.I. predispone gli atti relativi per la notificazione al contribuente dell'atto di contestazione delle sanzioni, determinate ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 471/97, con le modalità del D.Lgs. n. 472/97 e trasmette copia della documentazione alla Provincia per il successivo iter amministrativo di notifica, nelle ipotesi in cui:

- sia stato emesso avviso d'accertamento per omesso o parziale versamento dell'imposta;
- il versamento dell'imposta sia stato eseguito in ritardo;
- il contribuente si sia avvalso del ravvedimento operoso e lo stesso non sia stato perfezionato con il versamento nella misura dovuta dell'imposta, delle sanzioni o degli interessi.

TERMINE DI PRESCRIZIONE DELL'AVVISO D'ACCERTAMENTO E DELL'ATTO DI CONTESTAZIONE DELLE SANZIONI:

L'avviso di accertamento in rettifica e l'atto di contestazione delle sanzioni devono essere notificati al contribuente entro i termini previsti dalla legge.

B. ATTIVITA' DI RIMBORSO

L'attività di rimborso dell'imposta, nel caso di versamenti effettuati dal soggetto interessato in eccesso o non dovuti, viene svolta dall'A.C.I. secondo le seguenti modalità:

- **UFFICIO COMPETENTE:** la richiesta di rimborso deve essere presentata all'Ufficio provinciale A.C.I. di competenza;
- **DOCUMENTAZIONE:** alla domanda si devono allegare:
 - *nel caso di formalità presentata, respinta e non più ripresentata*, la nota di trascrizione originaria, debitamente annullata, o copia conforme nei casi previsti;
 - *nel caso di versamenti effettuati in eccesso o negli eventuali altri casi*, la documentazione comprovante tale diritto;
 - delega di autorizzazione del soggetto passivo dell'imposta al soggetto che agisce in nome e per conto dello stesso.
- **TERMINI:** la richiesta di rimborso deve essere presentata entro il termine di tre anni dalla data di presentazione della formalità.
- **ADEMPIMENTI:** l'Ufficio provinciale A.C.I., acquisita copia dei documenti giustificativi ed accertata la fondatezza della richiesta di rimborso, entro 90 giorni dal ricevimento della stessa, deve:
 - liquidare la somma dovuta, al netto del compenso A.C.I., per la formalità eseguita comprensiva degli interessi legali come da articolo 1284 del codice civile decorrenti dalla data di pagamento dell'imposta non dovuta;
 - comunicare al richiedente l'esito dell'istruttoria.

Nel caso in cui l'istanza sia stata presentata da uno Studio di consulenza automobilistica, la comunicazione deve essere inviata, per conoscenza, al soggetto passivo dell'imposta. Decorso 60 giorni dalla data della comunicazione predetta, qualora le somme non siano state rimosse dagli interessati, l'Ufficio provinciale A.C.I. trasmette la relativa documentazione alla Provincia.

- **CASI PARTICOLARI:** le domande di rimborso che richiedono particolare approfondimento sono trasmesse dall'Ufficio provinciale A.C.I. alla Provincia entro 90 giorni dal loro ricevimento, corredate dal proprio parere e dalle copie dei documenti allegati alla richiesta di rimborso, informandone contestualmente il richiedente. La Provincia, entro 90 giorni dalla data di ricevimento della predetta documentazione, decide sulla richiesta di rimborso comunicando al richiedente, al soggetto passivo e all'Ufficio provinciale A.C.I. la decisione assunta e, in caso d'accoglimento, autorizza il predetto Ufficio ad effettuare il relativo pagamento.
- **ADDEBITI A CARICO DELLA PROVINCIA:** l'Ufficio provinciale A.C.I. porta in detrazione, dal primo versamento utile d'imposta a favore della Provincia, gli importi delle somme rimborsate.

RENDICONTAZIONI DI RIMBORSI E RECUPERI

RIMBORSI

I rimborsi effettuati direttamente dall'A.C.I. sono riepilogati, in prospetti mensili ed annuali sottoscritti con i seguenti dati:

- nominativo del richiedente della formalità e del soggetto passivo d'imposta;
- targa, tipo e dati fiscali del veicolo;
- estremi dell'autorizzazione della Provincia ove prevista;
- numero progressivo e data della formalità;
- ammontare dell'imposta pagata;
- ammontare del rimborso effettuato, distinto fra : imposta, interessi, sanzioni pagate;
- motivazione della richiesta;
- estremi dell'avvenuto rimborso.
- copia dell'istanza e della quietanza del rimborso.

RECUPERI

I recuperi effettuati sono riepilogati, in prospetti mensili ed annuali sottoscritti con i seguenti dati:

- nominativo del richiedente la formalità e del soggetto passivo d'imposta;
- targa, tipo e dati fiscali del veicolo;
- numero progressivo e data della formalità;
- ammontare dell'imposta da recuperare;
- ammontare del recupero effettuato distinto fra: imposta, interessi, sanzioni addebitate;
- motivazione del recupero.

TRASMISSIONE DEL FLUSSO DEI DATI

La trasmissione dei dati fra A.C.I. e la Provincia avverrà possibilmente in via telematica su indirizzi di posta elettronica da concordarsi fra le parti; l'estrapolazione dei dati di cui sopra sarà effettuata su file compatibile con il pacchetto degli applicativi tipo Microsoft Office.

ALLEGATO C

Officium

Informazioni da acquisire, attraverso appositi "username" e "password", dall'archivio fiscale di cui all'articolo 3 della presente convenzione, con possibilità di effettuare qualsiasi tipo di estrapolazione dal "database" su file compatibile con il pacchetto degli applicativi tipo Microsoft Office.

Le informazioni da rendere disponibili secondo i termini di cui al commi 3 e 4 dell'articolo 3 sono almeno le seguenti:

- Numero progressivo della formalità;
- Data dell'operazione;
- Veicolo: nuovo/usato;
- Targa, tipo e dati fiscali del veicolo;
- Tipologia delle agevolazioni;
- Tipologia delle esenzioni;
- Tipologia del veicolo come individuato dall'articolo 54 del codice della strada;
- Destinazione del veicolo come dagli articoli da 82 a 85 del codice della strada;
- Generalità e dati fiscali del soggetto passivo dell'imposta;
- Generalità del richiedente la formalità;
- Per le prime immatricolazioni, data dell'emissione della carta di circolazione; per gli altri casi, data dell'atto;
- Tipo di formalità eseguita;
- Ammontare dell'imposta applicata;
- Ammontare delle eventuali sanzioni ed interessi;
- Ammontare del compenso spettante all'A.C.I.

Ulteriori informazioni da fornire con le stesse modalità di cui al punto precedente:

- importo del rimborso/recupero distinto per imposta, ed eventuale sanzione ed interesse;
- data del rimborso/recupero;
- motivazione del rimborso/recupero.

I dati di cui sopra saranno oggetto di approfondimento e di sviluppo secondo quanto previsto nell'articolo 4, comma 3.

L'A.C.I. si impegna inoltre a fornire a titolo gratuito, corsi di formazione alle Province richiedenti, le modalità di consultazione e di estrapolazione delle query inerenti gli applicativi utilizzati. La Provincia concorderà con l'A.C.I. tempi e modalità di effettuazione.

Il presente processo verbale, previa lettura, viene approvato e sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO GENERALE

Dot. Giuseppe Gramarosa

IL PRESIDENTE

Federico Gramarosa

Sul presente atto vengono espressi i seguenti pareri:

Parere favorevole sulla regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del D.L. gvo n.257/2000

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 49 del D.L. gvo n.257/2000

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO

In pubblicazione all'Albo Provinciale per quindici giorni consecutivi dal 12 DIC. 2007

Viterbo, li 12 DIC. 2007.

IL SEGRETARIO GENERALE

D'ORDINE DEL SEGRETARIO GENERALE

Dino Gramarosa

La presente deliberazione è esecutiva ai sensi di legge.

Viterbo li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia conforme per uso amm.va

Viterbo13.01.2007.....

IL SEGRETARIO

D'Ordine del Segr. Gen.le

Dino Gramarosa





PROVINCIA DI VITERBO
Deliberazione del Consiglio Provinciale

Deliberazione N. 96 Del 30 nov '10	OGGETTO: Convenzione ACI per l'affidamento attività di gestione Imposta Provinciale Trascrizione
--	--

L'anno duemiladieci il giorno trenta del mese di novembre alle ore 10.50 e seguenti nella sede istituzionale dell'Amministrazione provinciale e nella consueta sala consiliare, convocato dal Presidente nelle forme di rito, si è riunito il Consiglio Provinciale per trattare gli argomenti iscritti all'ordine del giorno in sessione straordinaria di 1° convocazione. All'appello risultano:

	Presenti	Assenti
Angelelli Alessandro		X
Bartolacci Fabio	X	
Battisti Bengasi		X
Bigiotti Francesco		X
Bruni Vincenzo	X	
Camilli Piero	X	
Capitoni Bruno	X	
Cappelli Angelo		X
Carai Salvatore		X
Casini Felice	X	
Ciancolini Gemini	X	
Cuzzoli Alessandro		X
Fracassini Antonio	X	

	Presenti	Assenti
Francola Giovanni	X	
Galli Francesco	X	
Grattarola Federico		X
Luzi Mirco		X
Mantovano Gianluca	X	
Meraviglia Alfio	X	
Meroi Marcello	X	
Palozzi Maurizio		X
Saladino Raffaele	X	
Serra Salvatore	X	
Staccini Roberto	X	
Torromacco Marco	X	

Partecipa, con funzioni consultive referenti e di assistenza (art. 97, comma 4 lett. a del decreto legislativo 267/2000), il Segretario Generale Carlo De Angelis che cura la verbalizzazione.

Assume la Presidenza il consigliere Piero Camilli in qualità di Presidente del Consiglio il quale, accertata la presenza del numero legale per validamente deliberare, dichiara aperta la discussione sulla seguente proposta di deliberazione, regolarmente iscritta all'ordine del giorno.

La seduta è pubblica.

Proposta di Deliberazione

OGGETTO: Convenzione tra la Provincia di Viterbo e l'ACI - Automobile Club d'Italia - Ufficio Provinciale di Viterbo per l'affidamento delle attività di gestione dell'Imposta Provinciale di Trascrizione (I.P.T.) per gli anni 2011/2015

Visto:

- Il Decreto legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'art. 42, comma 1, lettera e) che attribuisce al Consiglio Provinciale l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
- Lo Statuto della Provincia di Viterbo;
- Il Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare gli articoli dal n. 52 al n. 56;
- L'art. 3, comma 5 del Decreto legislativo 112 del 13 Aprile 1999 (di riordino del servizio della riscossione) che ribadisce il principio che per le Province e Comuni restano ferme le disposizioni contenute negli artt 52 e 53 del citato Decreto Legislativo n. 446/97;
- L'art 1, comma 1, lett t) n. 2 del Decreto Legislativo 30 Dicembre 1999, n. 506 che prevede la facoltà per le Province di deliberare l'affidamento della liquidazione, riscossione e contabilizzazione dell'imposta in esame allo stesso concessionario del Pubblico Registro Automobilistico con apposito regolamento da approvare ai sensi dell'art 56, comma 1, del Decreto Legislativo 446/1997;
- Il vigente Regolamento istitutivo dell'Imposta Provinciale sulle formalità di trascrizione ed annotazione dei veicoli richieste al P.R.A. ex art 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in particolare l'art 3, che recepisce le modifiche apportate con il citato decreto legislativo n. 506/1999 e stabilisce che le "attività di liquidazione, riscossione e contabilizzazione dell'Imposta Provinciale di Trascrizione e i relativi controlli, nonché l'applicazione delle sanzioni per omesso o ritardato pagamento dell'imposta, ai sensi dell'art 56, comma 4, del D.Lgs 446/97, modificato dall'art 1, lett t), punto 2, del D.Lgs 30 dicembre 1999, n. 56, se non gestite direttamente, sono affidati, a condizioni da stabilire tra le parti, in apposita convenzione allo stesso concessionario del Pubblico Registro Automobilistico;
- Il D.P.R. 19 settembre 2000, n. 358 di attuazione dello "sportello telematico dell'automobilistica"
- Il vigente regolamento di contabilità

PREMESSO

- Che l'art. 56 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 attribuisce alle Province la facoltà di istituire, con effetto dal 1 gennaio 1999, l'Imposta Provinciale sulle formalità di Trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli richieste al Pubblico Registro Automobilistico (I.P.T.) in sostituzione della soppressa imposta erariale ed addizionale Provinciale di trascrizione;
- Che con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 96 del 27 novembre 1998, esecutiva ai sensi di legge, a far data dal 1 gennaio 1999, è stata istituita, a seguito di approvazione di apposito Regolamento, l'Imposta Provinciale sulle formalità di Iscrizione Trascrizione Annotazione (IPT) dei veicoli richieste al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) ai sensi dell'art 56 del D.Lgs 446/97;

- Che con Deliberazione del Commissario Straordinario assunta con i poteri del Consiglio, n. 6 del 9 febbraio 2000, esecutiva ai sensi di legge, sono state approvate disposizioni integrative e correttive al Regolamento concernente l'istituzione e la disciplina dell'Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT) a seguito dell'emanazione del D.Lgs 30 dicembre 1999 n. 506;
- Che per l'anno 1999 l'attività di gestione dell'imposta in oggetto è stata affidata per legge all'Ente concessionario del Pubblico Registro Automobilistico come stabilito dall'art 31, comma 15, della legge 448/98;
- Che per gli anni 2000/2004 la Provincia ha affidato, nuovamente le attività di gestione dell'imposta in parola al competente ufficio del Pubblico Registro Automobilistico - Direzione Provinciale ACI, come risulta dall'atto di affidamento sottoscritto in data 30 novembre 1999 dal Commissario Straordinario dell'Ente;
- Che con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 96 del 21 dicembre 2004 è stata approvata la convenzione tra la Provincia di Viterbo e l'ACI - Ufficio Provinciale di Viterbo per l'affidamento delle attività di gestione dell'Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT) per gli anni 2005/2007;
- Che con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 90 del 29 Novembre 2007 è stata approvata la convenzione tra la Provincia di Viterbo e l'ACI - Ufficio Provinciale di Viterbo per l'affidamento delle attività di gestione dell'Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT) per gli anni 2008/2010;
- Che l'atto di affidamento sopra richiamato ha scadenza il prossimo 31 dicembre 2010 e quindi occorre provvedere, entro tale data, a deliberare un nuovo incarico ovvero una differente modalità per la riscossione dell'imposta;

RICHIAMATO

- L'art. 56, comma 4, del D.Lgs 446/97, così come modificato dal D.Lgs 506/97, il quale prevede che le attività di liquidazione, riscossione e contabilizzazione dell'Imposta Provinciale di Trascrizione e i relativi controlli, nonché l'applicazione delle sanzioni, se non gestite direttamente ovvero nelle forme di cui al comma 5 dell'art 52 del citato Decreto Legislativo 446/97 (cioè con l'affidamento ai soggetti abilitati ad effettuare attività di riscossione dei tributi locali, iscritti in apposito albo), sono affidate, a condizioni da stabilire fra le parti, allo stesso concessionario del Pubblico registro Automobilistico (PRA) a condizione che sia garantita l'esistenza di un archivio nazionale dei dati fiscali ai veicoli iscritti al P.R.A. ;
- L'art 3 del Regolamento di istituzione e disciplina dell'Imposta Provinciale di Trascrizione e successive integrazioni e modificazioni;

CONSIDERATO

- Che l'art 11 del Regio Decreto Legge del 15 marzo 1927 n. 436 (completato dal regolamento di cui al Regio Decreto 29 luglio 1927 n. 1814) stabilisce che presso ogni sede provinciale dell'ACI è istituito un Pubblico Registro Automobilistico nel quale deve essere iscritto ogni autoveicolo che abbia ottenuto nella provincia la licenza di circolazione;
- Che l'art. 7 della legge 9 luglio 1990 n. 187 (norme in materia di automazione degli uffici del PRA) prevede che " i servizi delle conservatorie dei registri del PRA sono meccanizzati mediante l'uso di elaboratori elettronici. A tal fine presso l'ACI è istituito un archivio magnetico centrale contenente le informazioni di carattere tecnico e giuridico relative ai

veicoli: I registri previsti dall'art 11 del Regio Decreto legge 15 marzo 1927 n. 436, tenuti presso le sedi dell'ACI, sono sostituiti con archivi magnetici;

- Che il Decreto Ministeriale 2 ottobre 1992 n. 514 (Regolamento sulla tenuta degli archivi, l'elaborazione e fornitura dei dati dei veicoli iscritti) all'art 22 prevede che "dati e statistiche possono essere forniti dal sistema informativo centrale dell'ACI, oltre che all'ISTAT, a categorie di soggetti per le quali il Ministero delle Finanze riconosca la sussistenza di un interesse rilevante alla loro cognizione. In tale ultimo caso l'ACI procede alla fornitura dei predetti dati e statistiche in base ad apposita convenzione" e all'art 23 prevede che l'ACI mantiene la piena ed esclusiva proprietà delle procedure realizzate" le modalità di fornitura, il tipo di informazione da fornire, nonché i costi delle procedure e delle forniture, a totale carico dell'utente, sono stabiliti dall'ACI ed approvati dal Ministero delle Finanze".
- Che per quanto sopra riportato l'ACI risulta l'unico tenutario e gestore del P R A;
- Che permane l'impossibilità per le Province di accedere all'archivio nazionale dei dati fiscali relativi ai veicoli iscritti al PRA, ancora gestito in regime di concessione dall'ACI, come richiesto all'art. 56 comma 4 del D.Lgs 446/97;
- Che non risulta praticabile per la Provincia organizzare la riscossione diretta del tributo in quanto tale gestione risulterebbe antieconomica, con possibile rischio di pregiudizio per il gettito dell'imposta, vista l'impossibilità, al momento, di avere sufficienti informazioni tecniche e giuridiche relative ai veicoli;
- Che l'affidamento delle attività ai soggetti abilitati all'attività di riscossione dei tributi locali iscritti nell'apposito albo risulterebbe di difficile attuazione in quanto i soggetti interessati dovrebbero essere in possesso di una adeguata esperienza specifica e la piena disponibilità all'accesso diretti nell'archivio fiscale dell'ACI - PRA;
- Che lo sportello telematico per la semplificazione nei provvedimenti relativi all'immatricolazione, ai passaggi di proprietà e reimmatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e loro rimorchi, realizza un unico collegamento con il centro elaborazione dati del Ministero, o con il sistema informatico dell'ACI, senza considerare la funzione delle Province in materia di riscossione di IPT;

PRESO ATTO

- Che le attività di gestione dell'IPT possono essere efficacemente svolte dall'Automobile Club d'Italia per mezzo dell'Ufficio Provinciale di Viterbo, in quanto rimane, per ora, l'unico soggetto in possesso di tutte le informazioni di carattere tecnico e giuridico relativo ai veicoli, e che ha garantito, nello scorso triennio, un soddisfacente svolgimento dell'attività affidatagli, con ricadute positive per il cittadino e per la semplificazione degli adempimenti;
- Che la convenzione con l'ACI ha permesso e permetterà all'utenza di adempiere contestualmente sia agli obblighi di iscrizione dei veicoli nel Pubblico Registro Automobilistico che a quelli connessi all'Imposta Provinciale di trascrizione, con un evidente beneficio in termini di onerosità dell'adempimento, i cui tempi e modalità risultano assai più contenuti rispetto a quanto accadrebbe nel caso di soggetti diversi (ACI come gestore del Pubblico Registro Automobilistico e altro soggetto per la riscossione dell'imposta Provinciale);

RILEVATO

- Che l'Unione delle Province d'Italia ha definito uno schema di convenzione elaborato dal Tavolo Tecnico per la fiscalità locale, istituito presso l'UPI ai cui lavori hanno proficuamente collaborato rappresentanti dell'ACI e del Ministero dell'Economia;
- Che i punti salienti della nuova convenzione riguardano:
 1. la durata della convenzione è stata ampliata da 3 (tre) a 5 (cinque) anni;
 2. su richiesta della Provincia e con separata determinazione del costo, sarà possibile procedere al recupero retroattivo della minore imposta versata;
 3. su richiesta della Provincia e con separata determinazione del costo, sarà possibile attivare servizi aggiuntivi finalizzati a migliorare le attività di contrasto dell'evasione ed elusione fiscale dell' I P T collaborare con la stessa per il monitoraggio delle entrate derivanti dall' RC Auto e per i controlli previsti dalle leggi che regolamentano il rilascio della licenza all'esercizio dell'attività di consulenza automobilistica;
 4. congelamento dell'aggiornamento ISTAT del compenso per i primi due anni e riduzione del 75% per il terzo, del 50% per il quarto e del 25% per il quinto.

PROPONE

1. di affidare, per gli anni 2011 / 2015 all'Automobile Club d'Italia (A C I) - Ufficio del Pubblico Registro Automobilistico di Viterbo - le attività di gestione dell'Imposta Provinciale di Trascrizione (I.P.T.) richiamate in premessa, sulla base dell'allegato schema di convenzione (Allegato n. 1) che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che con il presente atto si procede ad approvare;
2. di demandare al Dirigente competente la stipula della convenzione di cui al punto 1) con l'Automobile Club d'Italia - Ufficio del Pubblico Registro Automobilistico di Viterbo, nonché l'assunzione degli impegni conseguenti;

Sulla presente proposta si esprime il seguente parere di regolarità tecnica/contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto legislativo 267/2000;

favorevole

Il Dirigente del Settore
(Giuliana Aquilani)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Udito il relatore assessore Vita;

Preso atto che entra in aula il consigliere Luzi mentre risulta assente Meraviglia;

Vista la retroestesa proposta di deliberazione;

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

Atteso che la pratica è stata esaminata dalla commissione consiliare nella seduta del 16 novembre 10;

Visti i pareri di regolarità tecnico e contabile resi ai sensi dell'art. 49 del TUEL

approvato con decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267;

con voti favorevoli 15 e 1 contrario (Luzi)

DELIBERA

- Di approvare la proposta di deliberazione che precede;
- Di demandare al dirigente proponente l'adozione dei conseguenti atti di gestione;
- Di dare esecuzione al presente atto ai sensi dell'art. 134 comma III del D.Lgs. 267/2000.

Si dà atto che il testo integrale degli interventi registrato e trascritto è riportato in apposito resoconto della seduta che si intende acquisito sin d'ora al presente verbale, anche se materialmente consegnato successivamente alla trascrizione e conservato presso l'archivio provinciale.

Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO GENERALE

Carlo De Angelis

IL PRESIDENTE

Piero Camilli

Il presente atto:

- viene affisso all'Albo Provinciale in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, come previsto dall'art. 124, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 - T.U.E.L.
- diverrà esecutiva ai sensi di legge ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000 per:

☒ decorrenza di dieci giorni dalla pubblicazione

☐ immediata eseguibilità

Viterbo, 13 DIC. 2010

Il Funzionario Incaricato

Dino Cannone

ALLEGATO DELIBERAZIONE di CP
N° 96 DEL 30-11-2010

CONVENZIONE

Per l'affidamento delle attività di gestione
DELL'IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE
(I.P.T.)-ANNI 2011/2015

PREMESSO:

- che il Decreto Legislativo 15 Dicembre 1997 n. 446, articolo 56, attribuisce alle Province la facoltà di istituire l'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al pubblico registro automobilistico, di seguito denominata "I. P. T.",
- che con deliberazione consiliare n. 96 del 27 Novembre 1998 questa Provincia ha istituito il nuovo tributo locale;
- che con deliberazione consiliare n. 96 del 27 Novembre 1998 questa Provincia ha approvato il Regolamento dell'I.P.T. e successive modificazioni ed integrazioni;
- che il Decreto Legislativo n. 446/97 all'articolo 56, comma 4, prevede che le attività di liquidazione, riscossione e contabilizzazione dell'I.P.T. ed i relativi controlli, nonché l'applicazione delle sanzioni, "...se non gestite direttamente ovvero nelle forme di cui al comma 5 dell'articolo 52, sono affidate a condizioni da stabilire tra le parti allo stesso concessionario del Pubblico Registro Automobilistico...";
- che presso l'Unione delle Province d'Italia (di seguito denominata "U.P.I.") è istituito il Tavolo tecnico nazionale per la fiscalità locale;
- che con deliberazione n. del la Provincia ha approvato il seguente schema di convenzione;
- che i principi ispiratori della presente convenzione si rifanno alle leggi e alla prassi amministrativa vigente in materia;
- che le parti si impegnano reciprocamente, nell'interesse del cittadino contribuente, a predisporre tutte le attività necessarie volte alla migliore efficienza ed efficacia possibile del servizio reso e in particolare:
 - la Provincia, al fine di permettere all'A.C.I. l'adeguamento delle procedure organizzative, si impegna a far pervenire tempestivamente le direttive, i documenti, le autorizzazioni e le variazioni tariffarie a ciò necessarie;
 - le parti identificano i soggetti referenti del servizio;
- che l'A.C.I. ha prestato apposita polizza fideiussoria n. del rilasciata per l'importo di € 64.000,00 dalla compagnia con sede — a garanzia delle attività di gestione dell'imposta provinciale di trascrizione (I.P.T.) affidatale dalla Provincia di

Viterbo è meglio specificata al successivo art. 1 - comma 2);

che la predetta società risulta in regola con gli obblighi contributivi ed assistenziali, come da certificato D.U.R.C. rilasciato dal Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale dell'Istituto di in data Codice Identificativo Pratica (CIP)

RICHIAMATA

la convenzione stipulata in data 29 Novembre 2007 tra la Provincia e A.C.I., con la quale veniva affidata ad A.C.I. l'attività di liquidazione, riscossione e contabilizzazione dell'I.P.T. per il periodo 1/1/2008 - 31/12/2010.

RITENUTA

la necessità di continuare ad assicurare l'economicità e l'efficienza nella gestione dell'I.P.T. attraverso procedure ed attività che, nel rispetto delle peculiarità proprie di ciascuna autonomia locale, garantiscano a questa Provincia l'uniformità e l'omogeneità del servizio a livello nazionale.

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

PARTE 1- PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto

- 1) La presente convenzione regola i rapporti fra la Provincia e l'A.C.I. in relazione all'applicazione dell'I.P.T.
- 2) Sono affidate all'A.C.I. le attività di riscossione, liquidazione, controllo, accertamento, irrogazione delle sanzioni, rimborso recupero e contabilizzazione dell'I.P.T., da svolgere in conformità alla disciplina vigente in materia di I.P.T.

Articolo 2 - Compenso e tempistiche di riversamento

- 1) Per le attività di cui all'articolo 1, comma 2, è riconosciuto all'A.C.I. un compenso omnicomprensivo per ogni formalità richiesta soggetta a I.P.T., pari ad euro 4,40, salvo quanto previsto dall'art. 15 (Servizi aggiuntivi).
- 2) Il compenso riconosciuto all'A.C.I. per le attività di cui al precedente comma comporterà una spesa presunta, nel quinquennio di riferimento, pari a €. 640.000,00 (seicentoquarantamila), al lordo delle imposte previste per legge.
- 3) Alla fine di ogni anno l'A.C.I. dovrà emettere regolare fattura per un importo pari al compenso complessivo percepito e riconosciutogli, in base al precedente comma, dalla Provincia di Viterbo.
- 4) La misura del compenso è adeguata annualmente alla variazione percentuale dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati, determinata dall'ISTAT, rilevato nel mese di settembre dell'anno precedente.
- 5) La variazione percentuale di cui al comma precedente è adeguata nella misura:
 - dello 0% per il primo e secondo anno (2011 e 2012) di vigenza della convenzione;
 - del 75% per il terzo anno (2013) di vigenza della convenzione;
 - del 50% per il quarto anno (2014) di vigenza della convenzione;
 - del 25% per il quinto anno (2015) di vigenza della convenzione.
- 4) Il riversamento delle somme dovute alla Provincia, al netto del compenso di cui ai commi precedenti e delle somme eventualmente rimborsate ai contribuenti, deve pervenire alla Tesoreria della Provincia con "valuta fissa beneficiario" riferita al quinto giorno lavorativo dalla presentazione della formalità.
- 5) Nel caso di versamento oltre i termini previsti dal comma precedente o di mancato rispetto dell'attribuzione della valuta, si applicano gli interessi legali ai sensi degli articoli 1224 e 1284 del codice civile.

6) Articolo 3 - Contabilizzazione e controllo dei versamenti

- 1) L'A.C.I. provvede a registrare gli introiti effettuati giornalmente per conto della Provincia, verificando che i versamenti, per ogni formalità assoggettata ad I.P.T., corrispondano alle tariffe stabilite dalla Provincia e dalla stessa notificate annualmente nel rispetto della normativa vigente.

Articolo 4 - Verifiche e controlli

- 1) La Provincia procede, ogni qualvolta lo ritenga necessario ed opportuno, a verifiche in materia di I.P.T. anche presso gli Uffici Provinciali dell'A.C.I. nel rispetto delle esigenze funzionali dello stesso.
- 2) Le verifiche sono verbalizzate a cura della Provincia, copia del relativo verbale è consegnata all'Ufficio Provinciale A.C.I.

Articolo 5 - Gestione Recupero I. P.T.

- 1) L'A.C.I. dopo convalida della formalità, sulla base dell'imposta vigente, svolge l'attività di recupero dell'imposta non versata (omesso o parziale versamento d'imposta, versamento eseguito in ritardo, ravvedimento operoso non perfezionato con il pagamento nella misura dovuta) nonché di eventuali sanzioni ed interessi ad essa collegati.
- 2) Nei casi di recuperi, anche massivi, diversi da quelli di cui all'articolo 1 comma 2, l'attività sarà gestita da A.C.I. su richiesta della Provincia secondo modalità e oneri economici da concordare tra le parti.
- 3) L'A.C.I. provvede al recupero tramite "invito al pagamento" che comprende l'imposta non pagata, le sanzioni e gli interessi maturati, assegnando al contribuente un termine per l'effettuazione del pagamento.
- 4) Esperimento infruttuosamente quanto previsto al comma precedente, l'A.C.I. provvede alla predisposizione dell'avviso d'accertamento per il recupero dell'imposta e degli interessi, e dell'atto di contestazione per il recupero della

sanzione. Tali atti devono essere trasmessi alla Provincia entro 60 giorni dalla data di protocollo dell'"invito al pagamento", per il seguito di competenza.

Articolo 6 - Gestione Rimborsi I.P.T.

- 1) L' A.C.I. effettua l'attività di rimborso dell'imposta, nel caso di versamenti effettuati dal soggetto interessato in eccesso o non dovuti, anche per mezzo di apposita procedura informatica.
- 2) La richiesta di rimborso può essere presentata entro il termine di 5 anni dalla data di presentazione della formalità a qualunque Ufficio Provinciale A.C.I..
- 3) La Provincia può verificare lo stato di lavorazione delle richieste e visionarne il contenuto anche tramite procedura informatica, accessibile dal "Portale dei servizi I.P.T." di cui al successivo art. 12, con ricerca per codice fiscale o targa.
- 4) La richiesta di rimborso deve contenere dei seguenti documenti:
 - la nota di trascrizione originaria, debitamente annullata, o copia conforme nei casi previsti, nel caso di formalità presentata, respinta e non più ripresentata.
 - la documentazione comprovante il diritto al rimborso, nel caso di versamenti effettuati in eccesso o in altri eventuali casi.
 - la delega di autorizzazione del soggetto passivo dell'imposta al soggetto che agisce in nome e per conto dello stesso.
- 5) l'Ufficio provinciale A.C.I., acquisita copia dei documenti giustificativi ed accertata la fondatezza della richiesta di rimborso, entro 90 giorni dal ricevimento della stessa, deve:

8

° pagare la somma dovuta, al netto del compenso A.C.I., per la formalità eseguita comprensiva degli interessi legali come da articolo 1284 del codice civile¹ decorrenti dalla data di pagamento dell'imposta non dovuta; • comunicare al richiedente l'esito dell'istruttoria.

- 6) Nel caso in cui la richiesta sia stata presentata, su delega dell'interessato, da uno Studio di consulenza automobilistica, la comunicazione deve essere inviata, per conoscenza, anche al soggetto passivo dell'imposta.
- 7) Decorsi 60 giorni dalla data della comunicazione predetta, qualora le somme non siano state rimosse dagli interessati, l'Ufficio provinciale A.C.I. trasmette la relativa documentazione alla Provincia.
- 8) Le domande di rimborso che richiedono particolare approfondimento sono trasmesse dall'Ufficio provinciale A.C.I. alla Provincia entro 30 giorni dal loro ricevimento, corredate dal proprio parere e dalle copie dei documenti allegati alla richiesta di rimborso, informandone contestualmente il richiedente. La Provincia, entro 90 giorni dalla data di ricevimento della predetta documentazione, decide sulla richiesta di rimborso comunicando al richiedente, al soggetto passivo e all'Ufficio provinciale A.C.I. la decisione assunta e, in caso d'accoglimento, autorizza il predetto Ufficio ad effettuare il relativo pagamento.
- 9) L'Ufficio provinciale A.C.I. porta in detrazione, dal primo versamento utile d'imposta a favore della Provincia, le somme rimborsate.

Articolo 7 – Rendicontazioni periodiche dei versamenti

- 1) Entro il giorno 10 di ogni mese, l'A.C.I. presenta alla Provincia il riepilogo, sottoscritto dal Direttore dell'Ufficio Provinciale A.C.I., dei versamenti relativi

¹ La frase va modificata indicando l'importo percentuale nel caso la Provincia avesse previsto degli interessi diversi.

al mese precedente, distinto per giorno d'incasso e in cui viene data evidenza dei seguenti elementi informativi:

- imposta lorda incassata;
- compenso;
- rimborsi effettuati (n. formalità e importo);
- recuperi effettuati (n. formalità e importo);
- importo riversato;
- data e valuta dell'importo riversato;
- sanzioni irrogate;
- interessi applicati;
- numero di formalità soggette ad imposta.

- 2) Entro 30 giorni dall'inizio di ogni anno l'A.C.I. presenta il rendiconto gestionale dei versamenti relativi all'anno precedente, contenente gli stessi dati sopra indicati, suddivisi per mese, nonché le eventuali rettifiche intercorse, sottoscritto dal Direttore dell'Ufficio Provinciale A.C.I.
- 3) Con riferimento agli adempimenti di cui ai commi precedenti, la Provincia ha cura di riscontrare le rendicontazioni periodiche ricevute da A.C.I., mediante apposizione di firma su una copia delle suddette rendicontazioni, da parte del Responsabile del tributo per verifica e conferma.

Articolo 8 - Rendicontazioni periodiche Rimborsi

- 1) I rimborsi effettuati dall'A.C.I. sono riepilogati in prospetti mensili ed annuali, contenenti i seguenti dati:

- Nominativo del richiedente della formalità e del soggetto passivo d'imposta;
- Targa, tipo e dati fiscali del veicolo;
- Estremi dell'autorizzazione della Provincia (ove prevista);
- Formalità di riferimento (numero progressivo, data e tipologia);
- Ammontare dell'imposta versata;

- Ammontare del rimborso effettuato distinto tra:
 - Imposta
 - Interessi
 - Sanzioni
- Motivazione della richiesta di rimborso;
- Estremi dell'avvenuto rimborso;
- Copia dell'istanza e della quietanza di rimborso.

Articolo 9- Rendicontazioni periodiche Recuperi

- 1) I recuperi effettuati dall'A.C.I. sono riepilogati in prospetti mensili ed annuali, contenenti i seguenti dati:
 - Nominativo del richiedente della formalità e del soggetto passivo d'imposta;
 - Targa, tipo e dati fiscali del veicolo;
 - Formalità di riferimento (numero progressivo, data e tipologia);
 - Motivazione del recupero;
 - Ammontare dell' imposta da recuperare;
 - Ammontare del recupero effettuato distinto tra:
 - imposta versata
 - interessi versati
 - sanzioni versate
- 2) Rendicontazione mensile degli "inviti al pagamento " annullati in quanto le somme richieste si sono rilevate non dovute.

Articolo 10 - Trattamento dei dati personali

- 1) Le parti assicurano che il trattamento dei dati personali connesso all'espletamento delle attività svolte nella presente convenzione avviene nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, (Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali) cui si rinvia integralmente.

Articolo 11 - Manuale operativo I.P.T.


- 1) L'U.P.I., l'A.C.I., con la supervisione del M.E.F. elaborano congiuntamente il Manuale operativo I.P.T. contenente disposizioni di carattere operativo in ordine alla gestione del tributo.

PARTE II - SUPPORTO INFORMATIVO

Articolo 12 - Archivi e Portale ACI dei Servizi I.P.T.

- 1) L'A.C.I. assicura la costante disponibilità dei dati fiscali relativi ai veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico, così come previsto dall'articolo 56, comma 4, del D.Lgs. n. 446/97.
- 2) L'A.C.I. garantisce alla Provincia l'accesso telematico, per chiavi di ricerca sia puntuali che massiva, ad un programma dedicato - il Portale A.C.I. dei Servizi I.P.T. - contenente, fra l'altro, i dati fiscali aggiornati e consolidati inerenti la gestione dell'I.P.T.
- 3) Oltre ai servizi di utilità, tramite il Portale è possibile accedere alle seguenti applicazioni:
 - ♦ Consultazione analitica dati formalità (formalità richieste dal 2008 in poi), con possibilità di utilizzo di varie chiavi di ricerca;
 - ♦ Prospetti contabili entrate/uscite I.P.T. (provvisorio in corso mese, mensile e annuale), di cui all'articolo 7 della presente Convenzione;
 - ♦ LISTE (in formato Excel) formalità casistiche particolari d'interesse della Provincia;
 - ♦ Gestione Rimborsi I.P.T. (relativi a formalità richieste dal 2008 in poi);
 - ♦ Data Mart I.P.T., Formalità e Circolante.

- 4) L'accesso al Portale A.C.I. dei Servizi I.P.T. da parte della Provincia e la relativa estrapolazione dei dati di cui al presente articolo, è subordinata alla preventiva acquisizione di appositi "username" e "password" secondo le modalità operative previste da A.C.I.
- 5) L'A.C.I. si impegna inoltre a fornire a titolo gratuito corsi di formazione alla Provincia richiedente, sulle modalità d'uso degli applicativi forniti da A.C.I. Le parti concordano tempi e modalità di effettuazione.
- 6) Le informazioni da acquisire, con possibilità di effettuare qualsiasi tipo di estrapolazione dal "database" su file compatibile con il pacchetto degli applicativi tipo Microsoft Office sono almeno le seguenti:
- Numero progressivo della formalità;
 - Data dell'operazione;
 - Veicolo: nuovo/usato;
 - Targa, tipo e dati fiscali del veicolo;
 - Tipologia delle agevolazioni;
 - Tipologia delle esenzioni;
 - Tipologia del veicolo come individuato dall'articolo 54 del codice della strada;
 - Destinazione del veicolo come dagli articoli da 82 a 85 del codice della strada;
 - Generalità e dati fiscali del soggetto passivo dell'imposta;
 - Generalità del richiedente la formalità;
 - Generalità del venditore;
 - Per le prime immatricolazioni, data dell'emissione della carta di circolazione; per gli altri casi, data dell'atto;
 - Tipo di formalità eseguita;
 - Ammontare dell'imposta applicata;

 ² Oppure per le Province che utilizzano Open Office indicare tale applicativo

- Ammontare delle eventuali sanzioni ed interessi;
- Ammontare del compenso spettante all'A.C.I.

- 7) I dati saranno resi disponibili entro il decimo giorno lavorativo successivo alla presentazione della formalità.
- 8) Entro il 31 gennaio di ogni annualità, per la durata della presente convenzione, l'A.C.I., fornirà su supporto magnetico, con relativo tracciato record per la lettura, i dati completi indicati nel precedente comma 6, relativi all'anno precedente, contenenti tutte le informazioni relative alle formalità assoggettabili ad I.P.T.
- 9) Il tracciato di cui al precedente comma 8 deve essere predisposto secondo specifiche tecniche tali da consentire interpretazione dei dati da parte dei comuni software di automazione d'ufficio presenti sul mercato e comunque almeno in formato ASCII e/o CSV.

Articolo 13- Procedure informatiche

- 1) Al fine di eseguire i servizi previsti nella presente Convenzione A.C.I. utilizzerà programmi applicativi (software), attuali e futuri, che sono e resteranno di sua esclusiva proprietà. Resteranno, altresì, di proprietà A.C.I. tutte le procedure automatizzate e non, utilizzate per la resa dei servizi.
- 2) Eventuali programmi di proprietà dell' A.C.I che dovessero essere installati su elaboratori di proprietà della Provincia, di suoi enti o intermediari dovranno intendersi concessi in licenza d'uso non esclusiva, per il solo tempo di durata della presente Convenzione.

³ Le Province che ritengono di chiedere l'archivio in automatico senza dover formulare la richiesta, possono omettere questa frase.

- 3) La Provincia non ha facoltà di modificare, elaborare, decompilare, disassemblare o alterare i programmi o parte di essi e, salvo quanto inderogabilmente disposto dalla legge, non potrà riprodurre o duplicare i programmi concessi in licenza d'uso.
- 4) L'A.C.I. si impegna a sviluppare le modifiche software necessarie a rendere conformi le esistenti procedure di gestione dell'I.P.T. alle disposizioni di cui alla presente convenzione entro il 30 Giugno 2011.

Articolo 14- Proprietà e pubblicità dell'archivio I.P.T.

- 1) I dati fiscali I.P.T. contenuti nei programmi (archivio dei dati I.P.T.) sono di esclusiva proprietà dell'ente impositore (Provincia); nessun uso diretto degli importi I.P.T. o rielaborazioni degli stessi può essere fatto da A.C.I. senza preventiva autorizzazione esplicita della Provincia.
- 2) Le disposizioni di cui al comma precedente non si applica per le elaborazioni di dati in forma aggregata e per quelle effettuate da A.C.I. per propri fini istituzionali o su richiesta di organismi pubblici.

PARTE III-SERVIZI AGGIUNTIVI

Articolo 15 — Servizi Aggiuntivi

- 1) Per quanto non disciplinato nella presente convenzione, su richiesta della Provincia e con separata determinazione dei costi relativi, l'A.C.I. potrà erogare servizi ulteriori da quelli contenuti nella presente convenzione quali ad esempio:
Studio di possibili fenomeni di elusione ed evasione fiscale e loro contrasto.

- Monitoraggio delle entrate Provinciali derivanti dalla R.C. Auto.
- Attività di controllo sull'esercizio della attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.

PARTE IV - NORME D'ATTUAZIONE

Articolo 16 - Clausole di Garanzia - e Risoluzione del contratto

- 1) Nel caso di mancata attivazione da parte di A.C.I. relativamente alle attività di cui all'articolo 1, comma 2, la Provincia invia apposita comunicazione, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, all'Ufficio Provinciale A.C.I. di riferimento, invitando l'A.C.I. ad avviare le procedure di recupero inerenti le attività di cui sopra. Nel caso in cui l'A.C.I. non provveda all'adempimento richiesto entro trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione anzidetta, o non presenti controdeduzioni entro lo stesso termine, dovrà versare alla Provincia l'importo della somma non riscossa maggiorato degli interessi legali calcolati dal giorno in cui sono divenuti esigibili (articolo 2033 Codice Civile).
- 2) Nel caso di inadempimenti da parte dei contraenti si applicheranno le norme previste dagli articoli 1453 e seguenti del codice civile, relative alla risoluzione del contratto.
- 3) In caso di cessazione del servizio a seguito di risoluzione contrattuale, fatto salvo il rimborso dei costi previsti dalla presente convenzione, l'A.C.I. si impegna nelle more dell'espletamento della nuova gara, a garantire la gestione del servizio fino alla designazione di un nuovo soggetto, per la durata massima di sei mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2015.

Articolo 17 - Rinvio

- 1) Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alle norme e ai regolamenti vigenti in materia e per quanto compatibile al Codice Civile.

Articolo 18 - Domicilio delle parti e foro competente

- 1) Agli effetti della presente convenzione le parti eleggono domicilio presso le rispettive sedi indicate in premessa.
- 2) Per qualunque controversia inerente la presente convenzione, le parti dichiarano la competenza esclusiva del foro di Viterbo⁴

Articolo 19 - Durata della convenzione

- 1) La presente convenzione ha durata quinquennale con decorrenza dal primo gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2015.
- 2) Alle parti è data facoltà di recedere annualmente dalla presente convenzione, previa espressa manifestazione di volontà comunicata con preavviso entro il 30 giugno dell'anno precedente.

Articolo 20 - Spese e registrazione convenzione

Tutte le spese del presente atto e dipendenti, ivi comprese le imposte di bollo relative agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, nessuna esclusa ed accentuata, salva ogni contraria disposizione di legge, sono a carico dell'A.C.I.

Ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 131/1986 recante "Testo Unico sulle disposizioni concernenti l'imposta di registro" per il presente atto non vi è obbligo di richiedere la registrazione neanche in caso d'uso e se presentato per la registrazione, l'imposta è dovuta in misura fissa. Ciò in quanto il presente atto rientra nella fattispecie prevista dall'art. 5 della Tabella "Atti per i quali non vi è obbligo di richiedere la registrazione".

Le parti richiedono comunque la registrazione e pertanto la relativa imposta è dovuta in misura fissa.

Indicare capoluogo della provincia firmataria

CONVENZIONE

**Per l'affidamento delle attività di gestione
DELL'IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE
(I .P.T.)-ANNI 2011/2015**

PARTE I - PRINCIPI GENERALI.....	
Articolo 1 - Oggetto	5
Articolo 2 - Compenso e tempistiche di riversamento.....	6
Articolo 3 - Contabilizzazione e controllo dei versamenti.....	7
Articolo 4 - Verifiche e controlli.....	7
Articolo 5 - Gestione Recuperi I.P.T	7
Articolo 6 - Gestione Rimborsi I.P.T.....	8
Articolo 7 - Rendicontazioni periodiche dei versamenti.....	9
Articolo 8 - Rendicontazioni periodiche Rimborsi.....	10
Articolo 9 - Rendicontazioni periodiche Recuperi.....	11
Articolo 10 - Trattamento dei dati personali	11
Articolo 11 - Manuale operativo I.P.T	12
PARTE II - SUPPORTO INFORMATIVO	12
Articolo 12 - Archivi e Portale ACI dei Servizi I.P.T.....	12
Articolo 13 - Procedure informatiche.....	14
Articolo 14 - Proprietà e pubblicità dell'archivio I.P.T	15
PARTE III - SERVIZI AGGIUNTIVI	15
Articolo 15 - Servizi Aggiuntivi	15
PARTE IV -NORME D'ATTUAZIONE	16
Articolo 16 - Clausole di Garanzia e Risoluzione del contratto.....	16
Articolo 17 - Rinvio	16
Articolo 18 - Domicilio delle parti e foro competente.....	17
Articolo 19 - Durata della convenzione	17
Articolo 20 - Spese e registrazione convenzione	17

TRA
La Provincia di VITERBO

In seguito denominata "*Provincia*" (codice fiscale 80005570561);
rappresentata dalla Dr.ssa Aquilani Giuliana, dirigente del Settore Finanziario
incaricata in base al Decreto del Presidente della Provincia nr 120 del
24/05/2010, nata a Vetralla (VT) il 19/09/196 e domiciliata, ai fini del presente
atto, in Viterbo - Via Aurelio Saffi, 49

E L'AUTOMOBILE CLUB ITALIA

L'Automobile Club d'Italia con sede a Roma in via Marsala, 8 (C.F. 00493410583 e
P.I. 00907501001), nella persona del Direttore Centrale della Direzione Centrale dei
Servizi Delegati dell'A.C.I, Dott..... nato a il (C.F.
.....) delegato in forza di speciale procura da parte dell'Avv.
.....nella sua qualità di Presidente e Rappresentante Legale dell'Ente.

PREMESSO:

- che il Decreto Legislativo 15 Dicembre 1997 n. 446, articolo 56, attribuisce alle Province la facoltà di istituire l'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al pubblico registro automobilistico, di seguito denominata "I. P.T.";
- che con deliberazione consiliare n. 96 del 27 Novembre 1998 questa Provincia ha istituito il nuovo tributo locale;
- che con deliberazione consiliare n. 96 del 27 Novembre 1998 questa Provincia ha approvato il Regolamento dell'I.P.T. e successive modificazioni ed integrazioni;
- che il Decreto Legislativo n. 446/97 all'articolo 56, comma 4, prevede che le attività di liquidazione, riscossione e contabilizzazione dell'I.P.T. ed i relativi controlli, nonché l'applicazione delle sanzioni, "...se non gestite direttamente ovvero nelle forme di cui al comma 5 dell'articolo 52, sono affidate a condizioni da stabilire tra le parti allo stesso concessionario del Pubblico Registro Automobilistico...";
- che presso l'Unione delle Province d'Italia (di seguito denominata "U.P.I.") è istituito il Tavolo tecnico nazionale per la fiscalità locale;
- che con deliberazione 96 del 30 Novembre 2010 la Provincia ha approvato il seguente
schema di convenzione;
- che i principi ispiratori della presente convenzione si rifanno alle leggi e alla prassi amministrativa vigente in materia;
- che le parti si impegnano reciprocamente, nell'interesse del cittadino contribuente, a predisporre tutte le attività necessarie volte alla migliore efficienza ed efficacia possibile del servizio reso e in particolare:
 - la Provincia, al fine di permettere all'A.C.I. l'adeguamento delle procedure organizzative, si impegna a far pervenire tempestivamente le direttive, i documenti, le autorizzazioni e le variazioni tariffarie a ciò necessarie;
 - le parti identificano i soggetti referenti del servizio;
 - che l'ACI risulta in regola con gli obblighi contributivi ed assistenziali, come da certificato D.U.R.C. rilasciato dal Responsabile dello Sportello Unico

Previdenziale dell'Istituto di in data- Codice
Identificativo Pratica (CIP)

RICHIAMATA

la convenzione stipulata in data 29 Novembre 2007 tra la Provincia e A.C.I., con la quale veniva affidata ad A.C.I. l'attività di liquidazione, riscossione e contabilizzazione dell' I.P.T. per il periodo 1/1/2008 - 31/12/2010.

RITENUTA

la necessità di continuare ad assicurare l'economicità e l'efficienza nella gestione dell'I.P.T. attraverso procedure ed attività che, nel rispetto delle peculiarità proprie di ciascuna autonomia locale, garantiscano a questa Provincia l'uniformità e l'omogeneità del servizio a livello nazionale.

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

PARTE 1- PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto

- 1) La presente convenzione regola i rapporti fra la Provincia e l'A.C.I. in relazione all'applicazione dell' I.P.T.
- 2) Sono affidate all'A.C.I. le attività di riscossione, liquidazione, controllo, accertamento, irrogazione delle sanzioni, rimborso recupero e contabilizzazione dell'I .P.T., da svolgere in conformità alla disciplina vigente in materia di I .P.T.

Articolo 2 - Compenso e tempistiche di riversamento

- 1) Per le attività di cui all'articolo 1, comma 2, è riconosciuto all'A.C.I. un compenso

omnicomprensivo per ogni formalità richiesta soggetta a I.P.T., pari ad euro 4,40, salvo quanto previsto dall'art. 15 (Servizi aggiuntivi).

- 2) Il compenso riconosciuto all'A.C.I. per le attività di cui al precedente comma comporterà una spesa presunta, nel quinquennio di riferimento, pari a €. 640.000,00 (seicentoquarantamila), al lordo delle imposte previste per legge.
- 3) Alla fine di ogni anno l'A.C.I. dovrà emettere regolare fattura per un importo pari al compenso complessivo percepito e riconosciutogli, in base al precedente comma, dalla Provincia di Viterbo.
- 4) La misura del compenso è adeguata annualmente alla variazione percentuale dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati, determinata dall'ISTAT, rilevato nel mese di settembre dell'anno precedente.
- 5) La variazione percentuale di cui al comma precedente è adeguata nella misura:
 - dello 0% per il primo anno (2011) di vigenza della convenzione
 - del 75% per il secondo anno (2012) ;
 - del 50% per il terzo anno (2013) ;
 - del 25% per il quarto anno (2014) .

“Per l’anno 2015 il compenso sarà adeguato con le modalità di cui al comma 4 dell’articolo 2, salvo che il tavolo tecnico per la fiscalità locale istituito presso l’UPI in accordo con l’ACI preveda diversamente. Nel caso le nuove condizioni stabilite dal nuovo accordo per l’anno 2015 fossero migliori rispetto a quanto previsto dal comma 4 del presente articolo, saranno applicate anche alla Provincia di Viterbo”.
- 6) Il riversamento delle somme dovute alla Provincia, al netto del compenso di cui ai commi precedenti e delle somme eventualmente rimborsate ai contribuenti, deve

pervenire alla Tesoreria della Provincia con "valuta fissa beneficiario" riferita al quinto giorno lavorativo dalla presentazione della formalità.

- 7) Nel caso di versamento oltre i termini previsti dal comma precedente o di mancato rispetto dell'attribuzione della valuta, si applicano gli interessi legali ai sensi degli articoli 1224 e 1284 del codice civile.

Articolo 3 - Contabilizzazione e controllo dei versamenti

- 1) L'A.C.I. provvede a registrare gli introiti effettuati giornalmente per conto della Provincia, verificando che i versamenti, per ogni formalità assoggettata ad I.P.T., corrispondano alle tariffe stabilite dalla Provincia e dalla stessa notificate annualmente nel rispetto della normativa vigente.

Articolo 4 - Verifiche e controlli

- 1) La Provincia procede, ogni qualvolta lo ritenga necessario ed opportuno, a verifiche in materia di I.P.T. anche presso gli Uffici Provinciali dell'A.C.I. nel rispetto delle esigenze funzionali dello stesso.
- 2) Le verifiche sono verbalizzate a cura della Provincia, copia del relativo verbale è consegnata all'Ufficio Provinciale A.C.I.

Articolo 5 - Gestione Recuperi I. P.T.

- 1) L'A.C.I. dopo convalida della formalità, sulla base dell'imposta vigente, svolge l'attività di recupero dell'imposta non versata (omesso o parziale versamento d'imposta, versamento eseguito in ritardo, ravvedimento operoso non perfezionato con il pagamento nella misura dovuta) nonché di eventuali sanzioni ed interessi ad essa collegati.
- 2) Nei casi di recuperi, anche massivi, diversi da quelli di cui all'articolo 1 comma 2, l'attività sarà gestita da A.C.I. su richiesta della Provincia secondo modalità e oneri economici da concordare tra le parti.

- 3) L'A.C.I. provvede al recupero tramite "invito al pagamento" che comprende l'imposta non pagata, le sanzioni e gli interessi maturati, assegnando al contribuente un termine per l'effettuazione del pagamento.
- 4) Esperito infruttuosamente quanto previsto al comma precedente, l'A.C.I. provvede alla predisposizione dell'avviso d'accertamento per il recupero dell'imposta e degli interessi, e dell'atto di contestazione per il recupero della sanzione. Tali atti devono essere trasmessi alla Provincia entro 60 giorni dalla data di protocollo dell'"invito al pagamento", per il seguito di competenza.

Articolo 6 - Gestione Rimborsi I.P.T.

- 1) L' A.C.I. effettua l'attività di rimborso dell'imposta, nel caso di versamenti effettuati dal soggetto interessato in eccesso o non dovuti, anche per mezzo di apposita procedura informatica.
- 2) La richiesta di rimborso può essere presentata entro il termine di 5 anni dalla data di presentazione della formalità a qualunque Ufficio Provinciale A.C.I..
- 3) La Provincia può verificare lo stato di lavorazione delle richieste e visionarne il contenuto anche tramite procedura informatica, accessibile dal "Portale dei servizi I.P.T." di cui al successivo art. 12, con ricerca per codice fiscale o targa.
- 4) La richiesta di rimborso deve contenere dei seguenti documenti:
 - la nota di trascrizione originaria, debitamente annullata, o copia conforme nei casi previsti, nel caso di formalità presentata, respinta e non più ripresentata.
 - la documentazione comprovante il diritto al rimborso, nel caso di versamenti effettuati in eccesso o in altri eventuali casi.
 - la delega di autorizzazione del soggetto passivo dell'imposta al soggetto che agisce in nome e per conto dello stesso.

- 5) L'Ufficio provinciale A.C.I., acquisita copia dei documenti giustificativi ed accertata la fondatezza della richiesta di rimborso, entro 90 giorni dal ricevimento della stessa, deve: pagare la somma dovuta, al netto del compenso A.C.I., per la formalità eseguita comprensiva degli interessi legali come da articolo 1284 del codice civile¹ decorrenti dalla data di pagamento dell'imposta non dovuta;
 - comunicare al richiedente l'esito dell'istruttoria.
- 6) Nel caso in cui la richiesta sia stata presentata, su delega dell'interessato, da uno Studio di consulenza automobilistica, la comunicazione deve essere inviata, per conoscenza, anche al soggetto passivo dell'imposta.
- 7) Decorso 60 giorni dalla data della comunicazione predetta, qualora le somme non siano state rimosse dagli interessati, l'Ufficio provinciale A.C.I. trasmette la relativa documentazione alla Provincia.
- 8) Le domande di rimborso che richiedono particolare approfondimento sono trasmesse dall'Ufficio provinciale A.C.I. alla Provincia entro 30 giorni dal loro ricevimento, corredate dal proprio parere e dalle copie dei documenti allegati alla richiesta di rimborso, informandone contestualmente il richiedente. La Provincia, entro 90 giorni dalla data di ricevimento della predetta documentazione, decide sulla richiesta di rimborso comunicando al richiedente, al soggetto passivo e all'Ufficio provinciale A.C.I. la decisione assunta e, in caso d'accoglimento, autorizza il predetto Ufficio ad effettuare il relativo pagamento.
- 9) L'Ufficio provinciale A.C.I. porta in detrazione, dal primo versamento utile d'imposta a favore della Provincia, le somme rimborsate.

Articolo 7 – Rendicontazioni periodiche dei versamenti

- 1) Entro il giorno 10 di ogni mese, l'A.C.I. presenta alla Provincia il riepilogo, sottoscritto dal Direttore dell'Ufficio Provinciale A.C.I., dei versamenti relativi

La frase va modificata indicando l'importo percentuale nel caso la Provincia avesse previsto degli interessi diversi.

al mese precedente, distinto per giorno d'incasso e in cui viene data evidenza dei seguenti elementi informativi:

- imposta lorda incassata;
- compenso;
- rimborsi effettuati (n. formalità e importo);
- recuperi effettuati (n. formalità e importo);
- importo riversato;
- data e valuta dell'importo riversato;
- sanzioni irrogate;
- interessi applicati;
- numero di formalità soggette ad imposta.

- 2) Entro 30 giorni dall'inizio di ogni anno l'A.C.I. presenta il rendiconto gestionale dei versamenti relativi all'anno precedente, contenente gli stessi dati sopra indicati, suddivisi per mese, nonché le eventuali rettifiche intercorse, sottoscritto dal Direttore dell'Ufficio Provinciale A.C.I.
- 3) Con riferimento agli adempimenti di cui ai commi precedenti, la Provincia ha cura di riscontrare le rendicontazioni periodiche ricevute da A.C.I., mediante apposizione di firma su una copia delle suddette rendicontazioni, da parte del Responsabile del tributo per verifica e conferma.

Articolo 8 - Rendicontazioni periodiche Rimborsi

- 1) I rimborsi effettuati dall' A.C.I. sono riepilogati in prospetti mensili ed annuali, contenenti i seguenti dati:
 - Nominativo del richiedente della formalità e del soggetto passivo d'imposta;
 - Targa, tipo e dati fiscali del veicolo;
 - Estremi dell'autorizzazione della Provincia (ove prevista);
 - Formalità di riferimento (numero progressivo, data e tipologia);
 - Ammontare dell' imposta versata;

- Ammontare del rimborso effettuato distinto tra:
 - Imposta
 - Interessi
 - Sanzioni
- Motivazione della richiesta di rimborso;
- Estremi dell'avvenuto rimborso;
- Copia dell'istanza e della quietanza di rimborso.

Articolo 9- Rendicontazioni periodiche Recuperi

- 1) I recuperi effettuati dall'A.C.I. sono riepilogati in prospetti mensili ed annuali, contenenti i seguenti dati:
 - Nominativo del richiedente della formalità e del soggetto passivo d'imposta;
 - Targa, tipo e dati fiscali del veicolo;
 - Formalità di riferimento (numero progressivo, data e tipologia);
 - Motivazione del recupero;
 - Ammontare dell' imposta da recuperare;
 - Ammontare del recupero effettuato distinto tra:
 - imposta versata
 - interessi versati
 - sanzioni versate
- 2) Rendicontazione mensile degli "inviti al pagamento " annullati in quanto le somme richieste si sono rilevate non dovute.

Articolo 10 - Trattamento dei dati personali

- 1) Le parti assicurano che il trattamento dei dati personali connesso all'espletamento delle attività svolte nella presente convenzione avviene nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, (Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali) cui si rinvia integralmente.

Articolo 11 - Manuale operativo I.P.T.

- 1) L'U.P.I., l'A.C.I., con la supervisione del M.E.F. elaborano congiuntamente il Manuale operativo I.P.T. contenente disposizioni di carattere operativo in ordine alla gestione del tributo.

PARTE II - SUPPORTO INFORMATIVO

Articolo 12 - Archivi e Portale ACI dei Servizi I.P.T.

- 1) L'A.C.I. assicura la costante disponibilità dei dati fiscali relativi ai veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico, così come previsto dall'articolo 56, comma 4, del D.Lgs. n. 446/97.
- 2) L'A.C.I. garantisce alla Provincia l'accesso telematico, per chiavi di ricerca sia puntuali che massiva, ad un programma dedicato - il Portale A.C.I. dei Servizi I.P.T. - contenente, fra l'altro, i dati fiscali aggiornati e consolidati inerenti la gestione dell'I.P.T.
- 3) Oltre ai servizi di utilità, tramite il Portale è possibile accedere alle seguenti applicazioni:
 - ◆ Consultazione analitica dati formalità (formalità richieste dal 2008 in poi), con possibilità di utilizzo di varie chiavi di ricerca;
 - ◆ Prospetti contabili entrate/uscite I.P.T. (provvisorio in corso mese, mensile e annuale), di cui all'articolo 7 della presente Convenzione;
 - ◆ LISTE (in formato Excel) formalità casistiche particolari d'interesse della Provincia;
 - ◆ Gestione Rimborsi I.P.T. (relativi a formalità richieste dal 2008 in poi);
 - ◆ Data Mart I.P.T., Formalità e Circolante.

- 4) L'accesso al Portale A.C.I. dei Servizi I.P.T. da parte della Provincia e la relativa estrapolazione dei dati di cui al presente articolo, è subordinata alla preventiva acquisizione di appositi "username" e "password" secondo le modalità operative previste da A.C.I.
- 5) L'A.C.I. si impegna inoltre a fornire a titolo gratuito corsi di formazione alla Provincia richiedente, sulle modalità d'uso degli applicativi forniti da A.C.I.. Le parti concordano tempi e modalità di effettuazione.
- 6) Le informazioni da acquisire, con possibilità di effettuare qualsiasi tipo di estrapolazione dal "database" su file compatibile con il pacchetto degli applicativi tipo Microsoft Office sono almeno le seguenti:
- Numero progressivo della formalità;
 - Data dell'operazione;
 - Veicolo: nuovo/usato;
 - Targa, tipo e dati fiscali del veicolo;
 - Tipologia delle agevolazioni;
 - Tipologia delle esenzioni;
 - Tipologia del veicolo come individuato dall'articolo 54 del codice della strada;
 - Destinazione del veicolo come dagli articoli da 82 a 85 del codice della strada;
 - Generalità e dati fiscali del soggetto passivo dell'imposta;
 - Generalità del richiedente la formalità;
 - Generalità del venditore;
 - Per le prime immatricolazioni, data dell'emissione della carta di circolazione; per gli altri casi, data dell'atto;
 - Tipo di formalità eseguita;
 - Ammontare dell'imposta applicata;

² Oppure per le Province che utilizzano Open Office indicare tale applicativo

- Ammontare delle eventuali sanzioni ed interessi;
- Ammontare del compenso spettante all'A.C.I..

- 7) I dati saranno resi disponibili entro il decimo giorno lavorativo successivo alla presentazione della formalità.
- 8) Entro il 31 gennaio di ogni annualità, per la durata della presente convenzione, l'A.C.I., fornirà su supporto magnetico, con relativo tracciato record per la lettura, i dati completi indicati nel precedente comma 6, relativi all'anno precedente, contenenti tutte le informazioni relative alle formalità assoggettabili ad I.P.T.
- 9) Il tracciato di cui al precedente comma 8 deve essere predisposto secondo specifiche tecniche tali da consentire interpretazione dei dati da parte dei comuni software di automazione d'ufficio presenti sul mercato e comunque almeno in formato ASCII e/o CSV.

Articolo 13- Procedure informatiche

- 1) Al fine di eseguire i servizi previsti nella presente Convenzione A.C.I. utilizzerà programmi applicativi (software), attuali e futuri, che sono e resteranno di sua esclusiva proprietà. Resteranno, altresì, di proprietà A.C.I. tutte le procedure automatizzate e non, utilizzate per la resa dei servizi.
- 2) Eventuali programmi di proprietà dell' A.C.I che dovessero essere installati su elaboratori di proprietà della Provincia, di suoi enti o intermediari dovranno intendersi concessi in licenza d'uso non esclusiva, per il solo tempo di durata della presente Convenzione.

³ Le Province che ritengono di chiedere l'archivio in automatico senza dover formulare la richiesta, possono omettere questa frase.

- 3) La Provincia non ha facoltà di modificare, elaborare, decompilare, disassemblare o alterare i programmi o parte di essi e, salvo quanto inderogabilmente disposto dalla legge, non potrà riprodurre o duplicare i programmi concessi in licenza d'uso.
- 4) L'A.C.I. si impegna a sviluppare le modifiche software necessarie a rendere conformi le esistenti procedure di gestione dell'I.P.T. alle disposizioni di cui alla presente convenzione entro il 30 Giugno 2011.

Articolo 14- Proprietà e pubblicità dell'archivio I.P.T.

- 1) I dati fiscali I.P.T. contenuti nei programmi (archivio dei dati I.P.T.) sono di esclusiva proprietà dell'ente impositore (Provincia); nessun uso diretto degli importi I.P.T. o rielaborazioni degli stessi può essere fatto da A.C.I. senza preventiva autorizzazione esplicita della Provincia.
- 2) Le disposizioni di cui al comma precedente non si applica per le elaborazioni di dati in forma aggregata e per quelle effettuate da A.C.I. per propri fini istituzionali o su richiesta di organismi pubblici.

PARTE III-SERVIZI AGGIUNTIVI

Articolo 15 — Servizi Aggiuntivi

- 1) Per quanto non disciplinato nella presente convenzione, su richiesta della Provincia e con separata determinazione dei costi relativi, l'A.C.I. potrà erogare servizi ulteriori da quelli contenuti nella presente convenzione quali ad esempio:
 - Studio di possibili fenomeni di elusione ed evasione fiscale e loro contrasto.

- Monitoraggio delle entrate Provinciali derivanti dalla R.C. Auto.
- Attività di controllo sull'esercizio della attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.

PARTE IV - NORME D'ATTUAZIONE

Articolo 16 - Clausole di Garanzia - e Risoluzione del contratto

- 1) Nel caso di mancata attivazione da parte di A.C.I. relativamente alle attività di cui all'articolo 1, comma 2, la Provincia invia apposita comunicazione, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, all'Ufficio Provinciale A.C.I. di riferimento, invitando l'A.C.I. ad avviare le procedure di recupero inerenti le attività di cui sopra. Nel caso in cui l'A.C.I. non provveda all'adempimento richiesto entro trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione anzidetta, o non presenti controdeduzioni entro lo stesso termine, dovrà versare alla Provincia l'importo della somma non riscossa maggiorato degli interessi legali calcolati dal giorno in cui sono divenuti esigibili (articolo 2033 Codice Civile).
- 2) Nel caso di inadempimenti da parte dei contraenti si applicheranno le norme previste dagli articoli 1453 e seguenti del codice civile, relative alla risoluzione del contratto.
- 3) In caso di cessazione del servizio a seguito di risoluzione contrattuale, fatto salvo il rimborso dei costi previsti dalla presente convenzione, l'A.C.I. si impegna nelle more dell'espletamento della nuova gara, a garantire la gestione del servizio fino alla designazione di un nuovo soggetto, per la durata massima di sei mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2015.

Articolo 17 - Rinvio

- 1) Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alle norme e ai regolamenti vigenti in materia e per quanto compatibile al Codice Civile.

Articolo 18 - Domicilio delle parti e foro competente

- 1) Agli effetti della presente convenzione le parti eleggono domicilio presso le rispettive sedi indicate in premessa.
- 2) Per qualunque controversia inerente la presente convenzione, le parti dichiarano la competenza esclusiva del foro di Viterbo⁴

Articolo 19 - Durata della convenzione

- 1) La presente convenzione ha durata quinquennale con decorrenza dal primo gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2015.
- 2) Alle parti è data facoltà di recedere annualmente dalla presente convenzione, previa espressa manifestazione di volontà comunicata con preavviso entro il 30 giugno dell'anno precedente.

Articolo 20 – Spese e registrazione convenzione

Tutte le spese del presente atto e dipendenti, ivi comprese le imposte di bollo relative agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, nessuna esclusa ed accentuata, salva ogni contraria disposizione di legge, sono a carico dell'A.C.I.

Ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 131/1986 recante "Testo Unico sulle disposizioni concernenti l'imposta di registro" per il presente atto non vi è obbligo di richiedere la registrazione neanche in caso d'uso e se presentato per la registrazione, l'imposta è dovuta in misura fissa. Ciò in quanto il presente atto rientra nella fattispecie prevista dall'art. 5 della Tabella "Atti per i quali non vi è obbligo di richiedere la registrazione".

Le parti richiedono comunque la registrazione e pertanto la relativa imposta è dovuta in misura fissa.

Viterbo, 28 Dicembre 2010

Il Dirigente Responsabile Provincia di Viterbo
D.ssa Giuliana Aquilani

Il Direttore Dell'Ufficio Provinciale A.C.I. di Viterbo



PROVINCIA di VITERBO
Giunta Provinciale

Seduta n. 17

Deliberazione N. 63	Oggetto: ulteriore variazione aliquota imposta sulle assicurazioni rca derivante da circolazione veicoli a motore esclusi i ciclomotori
------------------------	---

L'anno 2014 il giorno 26 del mese di giugno alle ore 15,30 in Viterbo nella consueta sala delle riunioni della Provincia, convocata nelle forme di rito, si è riunita la Giunta Provinciale in seduta segreta.

Risultano

		Presente	Assente
Marcello Meroi	Presidente	x	
Paolo Equitani	Vice Presidente	x	
Andrea Danti	Assessore	x	
Giuseppe Fraticelli	Assessore	x	
Giuseppe Talucci Peruzzi	Assessore	x	
Franco Vita	Assessore	x	

Presiede i lavori il Presidente dott. Marcello Meroi.

Partecipa, con funzioni consultive referenti e di assistenza (art. 97, comma 4 lett. a, del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267), il Segretario Generale dott.sa Daniela Natale che cura la verbalizzazione.

Il Presidente, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la discussione sulla proposta di deliberazione che segue

Proposta di deliberazione redatta dal dirigente del Settore Finanziario a richiesta dell'assessore al ramo, che si sottopone all'approvazione della Giunta, avente ad oggetto: **"Ulteriore variazione dell'aliquota dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore esclusi i ciclo-motori, al netto del contributo di cui all'art. 6 comma 1 lettera a) del d.l. 31.12.1991, n. 419 convertito con modificazioni nella l.18.02.1992, n.172."**

Premesso che:

- L'articolo 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997, n. 446 ha attribuito alle Province la facoltà di disciplinare con regolamento le proprie entrate, comprese quelle tributarie, e quindi la facoltà di aumentare o diminuire le relative aliquote entro i limiti stabiliti dalle Leggi vigenti;
- L'articolo 60 del citato Decreto Legislativo ha previsto che con effetto 1° gennaio 1999, il gettito dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, al netto del contributo di cui all'articolo 6 comma 1 lettera a) del Decreto Legge 31.12.1991, n. 419 convertito con modificazioni nella Legge 18.02.1992, n. 172, venga attribuito alle Province dove hanno sede i pubblici registri automobilistici nei quali sono iscritti i veicoli, ovvero, per le macchine agricole, alle Province nel cui territorio risiede l'intestatario della carta di circolazione;
- L'articolo 39 comma 6 del Decreto Legislativo 06.05.2011, n. 68, in virtù del rinvio all'articolo 14 comma 6 del Decreto Legislativo 14.03.2011, n. 23 ha confermato la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato Decreto Legislativo 446/1997;
- L'articolo 17 del citato Decreto Legislativo 68/2011 ha previsto che dal 2012 l'imposta in questione costituisca "tributo proprio derivato" delle Province, prevedendo altresì al comma 2 che le Province stesse possano aumentare o diminuire l'aliquota vigente pari al 12.5% di una percentuale fino a 3,5 punti percentuali; gli aumenti o le diminuzioni delle aliquote hanno effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione della delibera di variazione sul sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- Con Decreto del Direttore Generale delle Finanze 03.06.2011 sono state approvate le modalità di pubblicazione delle deliberazioni di variazione dell'aliquota in questione;
- La Risoluzione Ministeriale n. 2/F del Ministero dell'Economia e delle Finanze ha precisato che *"in conformità con il principio di cassa previsto dall'art. 4 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216 secondo il quale "le imposte stabilite dalla presente legge sono dovute proporzionalmente per ogni lira di ciascun pagamento del premio, la nuova aliquota deliberata dalla provincia si applica sui premi annuali o rate di premio pagati a decorrere dalla data di efficacia della deliberazione di variazione dell'aliquota cioè dal primo giorno del secondo mese successivo a quello dell'avvenuta pubblicazione sul citato sito"*;
- che con propria delibera n. 143 del 19.11.2013, era stabilito che l'aliquota dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, al netto del contributo di cui all'articolo 6 comma 1 lettera a) del Decreto Legge 31.12.1991, n. 419 convertito con modificazioni nella Legge 18.02.1992, n. 172, fosse aumentata nella misura di 1 punto percentuale a partire dal 1° gennaio 2014;

Rilevato che:

a seguito delle manovre di finanza pubblica e della contrazione delle entrate conseguenti alla grave crisi economica, già ampiamente illustrati nella deliberazione di Giunta Provinciale n. 145 del 22.11.2012, in sede di predisposizione del bilancio di previsione 2014 si è constatato l'insufficiente gettito derivante dall'aliquota del 15.50%.

per finanziare i programmi riguardanti le fondamentali funzioni assegnati alla Provincia dall'art 17 del D.L. 95/2012;

Ritenuto pertanto necessario e ineludibile aumentare dal 1° agosto 2014, l'aliquota dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, al netto del contributo di cui all'articolo 6 comma 1 lettera a) del Decreto Legge 31.12.1991, n. 419 convertito con modificazioni nella Legge 18.02.1992, n. 172 nella misura di un ulteriore 0,50%, con conseguente applicazione di un'aliquota pari al 16,00%;

Visti gli articoli 52 e 60 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446;

Visto l'articolo 17 del D.Lgs. 06.05.2011, n. 68;

Visto l'articolo 42 comma 2 lettera f) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

PROPONE

per le motivazioni espresse in premessa:

1) di aumentare dal 1° agosto 2014, l'aliquota dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, al netto del contributo di cui all'articolo 6 comma 1 lettera a) del Decreto Legge 31.12.1991, n. 419 convertito con modificazioni nella Legge 18.02.1992, n. 172, nella misura di un ulteriore 0,50%;

2) di dare atto che conseguentemente l'aliquota applicabile sarà pari al 16,00% e che l'aumento dell'aliquota dell'imposta avrà effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di pubblicazione della presente deliberazione sul sito informatico del Ministero dell'Economia e delle finanze, con le modalità di cui al Decreto del Direttore Generale delle Finanze 03.06.2011, demandando al Dirigente del Settore Bilancio e Ragioneria gli adempimenti connessi alla predetta pubblicazione, tali per cui la decorrenza dell'incremento in questione coincida con il 1° agosto 2014;

3) Attribuire alla adottanda deliberazione immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D.l.vo 267/2000.

Sulla sopraesposta proposta di deliberazione si esprime parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, D. Lgs 267/2000 attestante la correttezza e regolarità amministrativa in esito al controllo preventivo: FAVOREVOLE

Il Dirigente
Dott.ssa Giuliana Aquilani

SETTORE FINANZIARIO

Sulla sopraesposta proposta di deliberazione si esprime parere di regolarità contabile ai sensi dell'art 49, comma 1, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267/2000: FAVOREVOLE

Il Dirigente
Dott.ssa Giuliana Aquilani

ADDIZIONALE PROVINCIALE R.C. AUTO

ALLEGATO DELIBERAZIONE di GIUNTA
N° 63 DEL 26-06-2014



RIEPILOGO ALIQUOTE

ALIQUOTA 2013 (DALL 01/01 AL 31/12) 14,50% (D.G.P. 145 DEL 22/11/2012)

ALIQUOTA AD OGGI IN VIGORE DAL 01/01/2014 15,50% (D.G.P. 143 DEL 19/11/2013)

ALIQUOTA MAX DI LEGGE 16% (D.LGS. 68/2011 ART. 17 COMMA 2)
POSSIBILITA' DI AUMENTO PERCENTUALE 0,5% CON DECORRENZA DAL 1° GIORNO DEL
SECONDO MESE SUCCESSIVO ALLA PUBBLICAZIONE DELLA DELIBERA DI APPROVAZIONE
(D.LGS. 68/2011 ART. 17 COMMA 2)

PROIEZIONI INCASSI

			INCASSI AL 31/05/2013 (DA PROVVISORI)	INCASSI SU ACCERTATO AL 31/12/2013 (ALIQUOTA 14,50%)
INCASSI AL 31/05/2014 (DA PROVVISORI)	4.795.292,33		4.691.443,75	
PROIEZIONE INCASSI AL 31/12/2014 IPOTESI ALIQUOTA COSTANTE AL 15,50%		11.508.701,59		
INCREMENTO INCASSI CON ALIQUOTA AL 16% A DECORRERE DAL 01/08/2014		154.686,85		
PROIEZIONE INCASSI AL 31/12/2014 CON ALIQUOTA AL 16% A DECORRERE DAL 01/08/2014		11.663.388,44		12.442.483,11

LA GIUNTA

- Vista la allegata retro estesa proposta di deliberazione.
- Attesa la propria competenza a provvedere.
- Ritenuta la stessa meritevole di approvazione.
- Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile in calce alla proposta resi ai sensi dell'art. 49 del TUEL approvato con decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267.
- Vista la proposta per la immediata eseguibilità dell'atto.

Con voti unanimi, resi anche ai fini della immediata eseguibilità,

DELIBERA

- Di approvare la proposta di deliberazione che precede.
- Di demandare al dirigente proponente l'adozione dei conseguenti atti di gestione.
- Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Segretario Generale

Daniela Natale



Il Presidente

Marcello Meroi



Il presente atto:

- viene affisso all'Albo Provinciale in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, come previsto dall'art. 124, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L.
- viene contestualmente trasmesso in elenco ai capogruppo consiliari come previsto dall'art. 125, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L.
- diverrà esecutivo ai sensi di legge ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000 per:

☐

decorrenza di dieci giorni dalla pubblicazione

☒

immediata eseguibilità

01 LUG. 2014

Viterbo,

Il Funzionario Incaricato

Dino Cannone

